

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.126-2025/I

LO STALLO DECISIONALE NELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA'

di Carlo Alberto Busi

(Approvato telematicamente dalla Commissione Studi
d'Impresa il 15 marzo 2026)

Abstract

Nelle società *fifty-fifty* (ossia con partecipazioni dei soci o di gruppi di soci paritetiche) con compagine sociale ristretta la partecipazione all'amministrazione della società è normalmente simmetrica rispetto alla partecipazione al capitale sociale, essendo rara l'opzione di nominare un organo amministrativo terzo ed indipendente. A fronte di detta scelta nella composizione dell'organo e considerando che l'organo amministrativo più comune in dette società è il consiglio di amministrazione che, analogamente all'organo assembleare, è retto dal principio di maggioranza, anche in occasione di una delibera consigliare è reale il rischio che si verifichi una situazione di stallo decisionale, qualora non si raggiunga il *quorum* per l'adozione di deliberazioni del consiglio previsto dallo statuto. Anche al fine di evitare lo stallo decisionale nell'organo gestorio si può intervenire con clausole statutarie o parasociali *ad hoc*. Nell'ambito dei più efficaci rimedi interni all'organo gestorio vanno considerate le clausole che risolvono lo stallo mediante l'attribuzione di un voto

prevalente (c.d. *casting vote*, “*amministratore delegato on/off*”). Nell’ambito dei rimedi esterni all’organo gestorio vanno considerate quelle clausole che permettono di rimediare allo stallo dell’organo amministrativo o agendo sulla relativa composizione, costituzione dei componenti (es. clausola *simul stabunt simul cadent*, o clausola “*two to hire, one to fire*”), o allocando altrove il potere decisionale (clausola ex art. 838-quinquies, c.p.c., *provocatio ad populum*” ex art. 2479, primo comma, c.c.).

Sommario: 1. Il concetto di stallo decisionale. Introduzione – 2. Le modalità di voto nella formazione della volontà dell’organo amministrativo. Cenni generali – 3. Lo stallo nell’organo gestorio – 4. La definizione in statuto dello stallo gestionale che innesca la clausola antistallo. Esempi di clausole esaminate dalla giurisprudenza italiana - 5. La corretta individuazione statutaria del c.d. trigger event (evento scatenante) che determina il c.d. stallo decisionale nell’organo amministrativo – 6. Un prolungato stallo nell’organo amministrativo può considerarsi causa di scioglimento della società? – 7. L’opportunità di indicare in statuto lo stallo gestionale come ipotesi di scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 7 (ossia per previsione statutaria di ulteriore causa di scioglimento rispetto a quelle legali) – 8. La clausola *simul stabunt simul cadent* nel consiglio di amministrazione di società per azioni – 9. La clausola *simul stabunt simul cadent* in altri sistemi di amministrazione nella s.p.a. e in altri modelli societari. La redazione della clausola *simul stabunt simul cadent* in funzione anti stallo – 10. La clausola *Two to hire, one to fire* clause (clausola in due per nominare l’amministratore uno solo per revocarlo) – 11. Lo stallo nelle decisioni degli amministratori: modalità di soluzione interne all’organo (il sistema del c.d. “*casting vote*” o voto de calidad - Prevalenza in caso di votazione paritetica del voto di una delle due parti – 12. Stallo nelle decisioni degli amministratori. L’amministratore delegato alla soluzione dello stallo (a.d. on/off) – 13. Soluzioni dello stallo esterne all’organo consigliere - La rimessione della decisione ai soci c.d. “*provocatio ad populum*” – 14. Diritti particolari nella srl quale rimedio allo stallo nel CdA – 15. Soluzioni dello stallo esterne all’organo consigliere. La clausola statutaria di cui all’art. 838-quinquies c.p.c. già art. 37 co. 1 del DLgs. 17.1.2003, n. 5 (ora abrogato). Cenni – 16. Conclusioni.

1. Il concetto di stallo decisionale. Introduzione

La globalizzazione e i sempre più frequenti rapporti con il mondo anglosassone hanno colonizzato il nostro diritto societario, introducendo una attenta e multiforme disciplina atta a risolvere

velocemente lo stallo decisionale c. d. *deadlock* (punto morto, stallo) che si può creare negli organi societari nel caso di partecipazioni paritetiche 50/50 in società¹.

Con il termine anglosassone “*deadlock*” si è soliti individuare le ipotesi in cui lo stallo decisionale sia determinato da una situazione di fatto contingente (o comunque sopravvenuta alla costituzione della società), rappresentata normalmente da una compagine sociale paritetica, in cui il capitale sociale risulta detenuto da due soli soci in misura equivalente oppure da un numero maggiore di soci, comunque raggruppati (spesso per ragioni familiari) in due schieramenti contrapposti e paritetici, nessuno in grado di prevalere sull'altro².

La situazione di *deadlock*³ si differenzia da quella definita nel mondo anglosassone di *stalemate*⁴, ipotesi quest'ultima in cui la situazione di *impasse* non è conseguenza occasionale della pariteticità, ma viene determinata *ex ante* dall'introduzione nello statuto della società di particolari regole volte ad attribuire alla minoranza un potere di veto⁵, di modo che in relazione a questioni ritenute strategiche il socio di maggioranza non possa imporre alla minoranza in assemblea alcuna scelta.

In conclusione, il *deadlock* deriva da una situazione di fatto, che naturalmente crea occasioni di *impasse* (come già detto la partecipazione paritaria di due soci), mentre, la situazione di *stalemate* si verifica, invece, quando in relazione ad una disputa decisionale lo stallo dipenda da particolari regole convenzionali (ad es. *quorum*) che abbiano attribuito alla minoranza un potere di veto. In quest'ultimo caso la possibilità di stallo è, per così dire, creata dalle parti stesse, che vogliono evitare

¹ Sul tema dello stallo decisionale in generale si veda: Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*”, edito Eutekne, Torino, 2024, 1-561 e con particolare riferimento allo stallo decisionale nell'organo amministrativo pag. 129. Il notariato ha affrontato l'argomento dello stallo decisionale in assemblea nello studio intitolato: *Lo stallo decisionale assembleare*, Studio n. 123-2022/I della Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, estensore Carlo Alberto Busi. Sull'argomento dello stallo decisionale si vedano anche: Agstner P., *La gestione dei conflitti tra soci nelle società di capitali chiuse*, Giappichelli, Torino, 2024, 1-254; Limatola C., *Lo stallo decisionale nelle s.p.a.*, Torino, 2023.,

² Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*”, edito Eutekne, Torino, 2024, 51.

³ Sul tema del c.d. *deadlock* si veda: Giannatiempo L., *Abus d'egalitè del socio assenteista e c.d. deadlock*, Banca, borsa, titoli di cred., 2023, I, 923; Marsico G.M., *Autonomia privata e clausole antistallo: la russian roulette clause tra meritevolezza, principio di conservazione e assetti proprietari*, Contr.e impr., 2024, 385; Marsico G.M., *Tra mercato e deadlock: la russian roulette clause*, Contr. e impr., 2024, 848; Rescio G. “*Stalli decisionali e roulette russa*”, in AA.VV. “*Patrimonio sociale e governo dell'impresa*”, a cura di Rescio G. Speranzin M., Giappichelli, Torino, 2020, p. 362; Sanseverino G., *Clausole antistallo, efficienza economica e asimmetrie informative*, Riv. di dir. dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2024, Vol. XXII, 1015.

⁴ Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*”, edito Eutekne, Torino, 2024, 56; Rubin-Pruitt, *Social conflict: escalation, stalemate, and settlement*, McGraw-Hill, 1994.

⁵ Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*”, edito Eutekne, Torino, 2024, 57.

che una parte prevalga sull'altra, preferendo perseguire una gestione concertata o, in difetto, trovare una soluzione negoziata⁶.

La dottrina italiana che si è interessata alla problematica dello stallo decisionale ha anch'essa elaborato una definizione di *deadlock*.

Taluno ha affermato che si verifica una situazione di deadlock (stallo) a fronte della incapacità di adottare decisioni fondamentali per la società per impossibilità di funzionamento o per continua inattività da parte dei relativi organi sociali⁷.

Si è scritto che "si è in presenza di un *deadlock* ogniqualvolta uno degli organi deliberativi della società non sia in grado di assumere una determinata deliberazione e, di conseguenza, le società nel suo complesso sia posta in una situazione di *impasse* operativa, il che potrà accadere in ragione di un blocco decisionale a livello sia assembleare sia consiliare"⁸.

Altra voce ha scritto che "con il termine *deadlock* si intende ogni situazione di stallo decisionale di un organo deliberativo di una società, e quindi sia dell'assemblea che del consiglio di amministrazione"⁹. Si è scritto che il *deadlock* "consiste nella impossibilità di prendere decisioni in assemblea o nel consiglio d'amministrazione per la contrapposizione di due gruppi paritetici rispettivamente di azionisti e di amministratori"¹⁰.

Anche le definizioni della dottrina straniera sono allineate a quanto sopra. Si è scritto che "una società si trova in una situazione di blocco quando i suoi organi sociali non adottano decisioni a causa di disaccordi tra i suoi membri. Il persistere della paralisi dell'attività organica (in particolare dell'assemblea e del consiglio di amministrazione) incide inevitabilmente sul normale funzionamento della società e rende impossibile la realizzazione dell'oggetto sociale"¹¹.

⁶ Scrive Sanseverino G., Clausole antistallo, efficienza economica e asimmetrie informative, Riv. di dir. Dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2024, Vol. XXII, 1014, che "le situazioni di stallo, essendo potenzialmente dannose per l'interesse collettivo della società, richiedono interventi mirati che, in molti casi, non rappresentano semplici strumenti facoltativi, ma soluzioni indispensabili".

⁷ Agstner P., La gestione dei conflitti tra soci nelle società di capitali chiuse, Giappichelli, Torino, 2024, 36.

⁸ Proverbio D., I patti parasociali, in Diritto delle società e dei mercati finanziari, diretto da Rossi S., Milano, 2004, 108.

⁹ Dotti V., Clausole relative ad acquisti parziali di pacchetti azionari, in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, a cura di Bonelli e De Andrè M., Milano, 1990, 219.

¹⁰ Daino G., Tecniche di soluzione del *deadlock*: la disciplina contrattuale del disaccordo tra i soci nelle *joint ventures* paritarie, in Dir. comm. int., 1988, 151, nota 1. Per ulteriori definizioni vedi: Bonvicini D., Le *joint ventures* tecnica giuridica e prassi societaria, Milano, 1977, 401; Divizia P., Patto parasociale di *Russian Roulette*, Società, 2018, 449.

¹¹ De Aréchaga J. – Arocena A., Quando *l'affectio societatis* è finita. Meccanismi per sboccare lo stallo negli organi sociali, *paper* del 28.12.2021, con riferimento all'Uruguay.

Il *deadlock* si verifica quando due soci/parti hanno un eguale potere di voto, o quando uno di essi ha un potere di voto sufficiente per impedire l'adozione di decisioni, necessitando una maggioranza qualificata, o quando un socio/parte ha un diritto di veto. Il potere di voto o di veto può essere posseduto non solo da un unico socio, ma anche da un gruppo di soci coeso che agisce unitariamente¹².

Una definizione plastica è offerta dalla giurisprudenza straniera secondo cui "*deadlock is the inaction which results when two equally powerful factions stake out opposing positions and refuse to budge*"¹³

Il perdurare del rapporto conflittuale tra i soci finirebbe per far prevalere l'interesse egoistico del singolo socio a scapito di quello dell'intrapresa economica della società e, pertanto, è virtuosa la ricerca di meccanismi in grado di riequilibrare gli interessi egoistici dei soci e superare lo stallo decisionale della società¹⁴.

Nella prospettiva indicata, essendo le situazioni di blocco lesive dell'interesse sociale, i mezzi atti a scongiurarle potrebbero essere visti non solo con favore, ma a volte quasi come necessari¹⁵.

¹²Obgols V., *Contractual deadlock resolution mechanisms in joint venture companies in Russia*, Tilburg 2019, International business law, 8; Vanko K.J., *Dissolution and rational choice: the unique remedial framework for director deadlock under the Illinois business Corporation Act*, 38 N. Ill U.L. Rev. 2018, 348; Spech S.K., *Dispute resolution in the Trans-Pacific partnership: Pillar or Pitfall*, J. Transna'l L. & Pol'y, 2016-2017, 26, 162.

¹³ Wilcox v. Stiles, 873 P.2d 1102, 1105 (Or. Ct. App. 1994).

¹⁴ Grimaldi R., La validità della *russian roulette* e il problema dell'equa valorizzazione: si può fare di più, Foro it., 2024, 2542.

¹⁵Scrive Abriani N., in Abriani N. – Toffoletto A., Spunti per una lettura di Cass., 25 luglio 2023, n. 22375, in tema di clausole antistallo contenute in patti parasociali e dintorni, in Riv. Not., 2024, 41, che l'interesse alla sopravvivenza dell'impresa sembra prevalere sull'interesse dei soci, "il riferimento è ai principi cardine del diritto delle imprese codificati nel nuovo art. 2086 c.c. e dal codice della crisi: riguardanti da tale angolo prospettico, le clausole che consentono di superare stalli decisionali attraverso una riallocazione dell'assetto proprietario possono rappresentare tasselli di quegli assetti di cui le imprese collettive devono dotarsi in termini adeguati innanzi tutto all'obiettivo di presidiare la prospettiva della continuità aziendale. Il discorso porterebbe lontano lungo un percorso che proprio l'orientamento fiorentino ha contribuito ad avviare, ed altri hanno più di recente sviluppato, relativo allo spazio e al ruolo spettanti all'autonomia privata nell'ottemperare al dovere di istituire assetti organizzativi adeguati. Se sino a ieri si poteva dubitare che in via generale il sistema anteponesse l'interesse alla sopravvivenza della società rispetto alla protezione del valore dell'investimento proprietario del socio destinato ad uscire dalla compagine sociale come corollario della clausola antistallo oggi il dubbio, prospettato efficacemente da Paolo Benazzo, è se l'interpretazione e l'applicazione delle regole statutarie, anche in materia di assetti proprietari, possa prescindere da un vaglio di coerenza con l'imperativo che vuole la continuità dell'impresa quale bene sovraordinato rispetto alla posizione (e ai diritti) non solo degli *stakeholders*, ma anche, e prima ancora, degli stessi *shareholders*". Secondo Sanseverino G., Clausole antistallo, efficienza economica e asimmetrie informative, Riv. di dir. Dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2024, Vol. XXII, 1014, che "le situazioni di stallo, essendo potenzialmente dannose per l'interesse collettivo della società, richiedono interventi mirati che, in molti casi, non rappresentano semplici strumenti facoltativi, ma soluzioni indispensabili".

Tale prospettiva favorevole alla previsione di clausole antistallo nei patti sociali è stata recentemente condivisa dalla Corte di Cassazione che dopo aver preso atto che l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea determina lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., ha precisato che "restano salvi gli istituti dell'abuso del diritto di voto (c.d. abuso del potere di blocco)¹⁶, dei possibili vizi della deliberazione negativa con i relativi rimedi¹⁷ e delle clausole per scongiurare l'*impasse*"¹⁸.

Anche la recente giurisprudenza di merito ha affermato che le clausole antistallo sono "volte a superare situazioni di stallo societario che rischiano di compromettere l'impresa economica portando la società al suo scioglimento per impossibilità di raggiungimento dello scopo o di funzionamento dell'assemblea"¹⁹. Di conseguenza, la predisposizione statutaria di una clausola anti-*deadlock* è "indubbiamente meritevole di tutela da parte dell'ordinamento ponendosi a presidio della continuità della società e dei valori alla stessa connessi, che trascendono l'interesse delle parti del contratto sociale rispetto ai rischi di inattività (e, in ultima istanza, di scioglimento art. 2484 n. 2 c.c.) derivanti dallo stallo medesimo"²⁰.

2. Le modalità di voto nella formazione della volontà dell'organo amministrativo. Cenni generali

Al fine di evitare lo stallo decisionale che determina impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo si può operare anche preventivamente con previsioni statutarie che incidano direttamente sul funzionamento dell'organo amministrativo ed in particolare sull'esercizio del diritto di voto nello stesso.

Chi vuole evitare uno stallo gestorio nell'organo amministrativo, qualora sia costituito da un consiglio di amministrazione, deve ragionare sulla regolamentazione dell'esercizio e della spettanza del diritto di voto in detto consesso.

¹⁶ Busi C.A., Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale", edito Eutekne, Torino, 2024, 541.

¹⁷ Busi C.A., Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale", edito Eutekne, Torino, 2024, 543.

¹⁸ Cass., 29.2.2024, n. 5429, con nota di Giannatiempo L., Inderogabilità statutaria della regola maggioritaria per l'adozione delle decisioni di società a responsabilità limitata paritetica, Giur. Comm., 2024; II, 1187.

¹⁹ Trib. Milano, 23.2.2024, Notariato, 2024, 292.

²⁰ Trib. Milano, 18.4.2024, Sez. spec. Impresa, in Ius 2024.

La norma di riferimento per la s.p.a. è l'art. 2388, c.c., che detta le regole per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Si tratta di una disciplina scarna dalla quale si possono desumere alcuni principi inderogabili. In primo luogo, la partecipazione e il voto in consiglio sono attività personalissime non delegabili nemmeno ad altri componenti del CdA.

Taluno ha scritto che questo è l'unico precetto avente certamente carattere imperativo e non dispositivo della disciplina dell'art. 2388, c.c.²¹. In secondo luogo, secondo taluni il necessario rispetto del principio maggioritario per cui non sarebbe ammissibile una previsione che attribuisca di *default* la prevalenza nel voto nel consiglio di amministrazione ad una minoranza di consiglieri²².

I maggiori problemi di stallo decisionale nell'organo amministrativo si hanno qualora si ritenga ammissibile l'introduzione del principio unanimistico nel consiglio di amministrazione che letteralmente sembrerebbe consentito dal tenore dell'art. 2388, secondo comma, c.c., che prevede che "le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto". La norma non solo prevede la derogabilità del principio di maggioranza per previsione statutaria ma, inoltre, non fissa un limite massimo al *quorum* deliberativo, a differenza di quanto previsto dal disposto di cui all'art. 2369, comma 4, c.c., dove per l'assemblea si esclude che lo statuto possa prevedere maggioranze più elevate per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche delle cariche sociali²³.

²¹ Calandra Bonaura V., Il consiglio di amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, in A.a.V.v., Trattato Buonocore, diretto da Costi R., Torino, 2019, 160; Caterino D., Deliberazioni del consiglio di amministrazione, in A.a.V.v., Trattato delle società, diretto da Donativi V., 2022, II, 1664.

²² Così Sacco Ginevri A., Appunti sulla derogabilità della regola un amministratore un voto in consiglio di amministrazione di s.p.a., Giur. Comm., 2012, I, 731; Cirianni F., Il voto determinante e le clausole di sblocco nel consiglio di amministrazione, Società e contratti, bilancio e revisione, 2023, n. 6, 10.

²³ In tal senso Massima n. 195 del 2020 del Consiglio notarile di Milano, Voto determinante e deliberazioni unanimi nel consiglio di amministrazione (artt. 2388 e 2475 c.c.), in www.consiglionotarile.it. In argomento Marra G., Il voto determinante nel consiglio di amministrazione di s.p.a., Riv. dir. soc., 2022, I, 137.

Parte della dottrina pur propendendo per l'ammissibilità del voto unanime nel consiglio di amministrazione ritiene debba rimanere ferma "l'opportunità sul piano applicativo di circoscrivere la portata di tale clausola a un predeterminato ambito di materie, (...) escludendo preferibilmente, materie vitali per l'esistenza della società, come, ad esempio, l'approvazione del progetto di bilancio", Strampelli G., Sub art. 2388, in A.a.V.v., Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa P. Portale G.P., Milano, 2016, 1295.

Altra dottrina Guerrieri G., Sub art. 2388, in A.a.V.v., Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti A., Padova, 2005, I, 732, sottolinea come "con riferimento a materie vitali per l'esistenza della società, la regola dell'unanimità non sarebbe ammissibile, o dovrebbe essere temperata da una regola analoga a quella dettata dall'art. 2258 c.c. per l'ipotesi in cui vi sia urgenza di evitare danni alla società".

Il silenzio normativo sulle delibere dell'organo amministrativo che riguardano la redazione del progetto di bilancio viene giustificata in virtù del fatto che, mentre il mancato raggiungimento di un *quorum* elevato o dell'unanimità in assemblea, in assenza di rimedi per la soluzione dello stallo, porterebbe necessariamente allo scioglimento della società, la paralisi decisionale in cui versano gli amministratori in carica potrebbe essere superata, oltre che con tecniche statutarie di risoluzione dello stallo, anche con la sostituzione dell'organo gestorio.

Non è questa la sede in cui approfondire la *querelle* circa l'ammissibilità della previsione del voto unanime nell'ambito del consiglio di amministrazione²⁴, ma sembra di poter ritenere maggioritaria la tesi che afferma che "la deliberazione consiliare all'unanimità ha buon fondamento nella lettera della legge e può corrispondere ad una legittima scelta dei soci a maggior tutela della loro partecipazione sociale....le considerazioni sopra svolte possono estendersi anche alla società a responsabilità limitata, la cui disciplina legislativa, pur prevedendo l'amministrazione della società da parte di un collegio composto normalmente soltanto da soci, non ne regola il funzionamento e le condizioni di validità delle deliberazioni"²⁵.

Non sembra convincente la tesi secondo cui la spa potrebbe prevedere solo maggioranze qualificate per determinate deliberazioni non potendo pretendere il consenso di tutti gli amministratori²⁶. Si è scritto che il principio di maggioranza sarebbe preordinato alla funzionalità ed efficacia dell'organo consiliare e collegiale e rappresenterebbe un principio di ordine pubblico, per tale sua natura, sottratto all'autonomia privata dei soci²⁷.

Del pari non sembra decisiva la mancanza per il CDA di un'ipotesi dissolutiva corrispondente all'impossibilità di funzionamento o alla continua inattività dell'assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3 c.c.). Non sembra che da questa presunta lacuna unitamente al silenzio del codice sull'ammissibilità di delibere consiliari unanimi possa dedursi un indice della volontà del legislatore di escluderne la liceità²⁸.

²⁴ Per un'ampia panoramica si rinvia a Calandra Bonauro V., Il consiglio di amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale, Trattato Buonocore, diretto da Costi R., Torino, 2019, 160;

²⁵ Salafia V., Deliberazioni a maggioranza e all'unanimità del c.d.a., Società, 2016, 668. In tal senso anche: Bonelli F., Gli amministratori di spa dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 117; Abriani N. – Montalenti P., L'amministrazione, vicende del rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino G., Padova, 2010, Vol. IV, 642.

²⁶ Libonati B., Il governo del consiglio di amministrazione di società per azioni, Riv. dir. comm., 2011, I, 28; De Crescenzo U., La gestione, in Le nuove spa, opera diretta da Cagnasso O – Panzani L., Bologna, 2010, 802.

²⁷ Spiotta M., L'esercizio del diritto di voto nel CDA, Società e contratti, bilancio e revisione, 2018, n. 9, 11.

²⁸ Spiotta M., L'esercizio del diritto di voto nel CDA, Società e contratti, bilancio e revisione, 2018, n. 9, 12.

Contro la tesi da ultimo esposta e a favore dell'ammissibilità di un voto unanime nel consiglio sembrano militare la possibilità che il consiglio di amministrazione di fatto sia composto da due soli amministratori il cui voto sarebbe di conseguenza sempre determinante, visto che le decisioni potrebbero essere adottate solo all'unanimità²⁹.

Qualora si ritenga ammissibile il voto unanime in consiglio di amministrazione emerge l'importanza di clausole statutarie (come il *casting vote* e altre che verranno esaminate nel presente studio) che possano dirimere lo stallo decisionale in consiglio.

Preso atto che, ritenuta ammissibile l'unanimità nelle decisioni consiliari si può creare uno stallo decisionale, bisogna valutare come evitare uno stallo decisionale che possa nascere da una situazione contingente come ad esempio l'astensione dal voto di un consigliere per conflitto di interessi.

E' opportuno che la clausola statutaria nel disciplinare il voto nell'organo amministrativo si faccia carico di regolamentare l'astensione dalla votazione di amministratori portatori di un interesse in possibile conflitto con l'interesse della società (vedi art. 2391, c.c.). Infatti, la norma *post* riforma non prevede più l'obbligo di astensione dal voto dell'amministratore interessato dovendosi, di conseguenza, considerare l'eventuale astensione come volontaria, e come tale, incidente sul calcolo della maggioranza.

Di conseguenza questo tipo di astensione unicamente motivata dall'intento dell'amministratore di non influire in alcun modo sulla decisione che il consiglio dovrebbe assumere (per la posizione di potenziale conflitto in cui si trova l'amministratore), invece di favorire l'adozione della decisione finirebbe per determinarne l'insuccesso, frustrando l'intento meritorio dell'astensione perché conteggiata come voto contrario e in quanto tale causa di un possibile stallo sulla decisione.

Sembra opportuno valutare la possibile introduzione di una clausola statutaria che preveda espressamente che nel calcolo del *quorum* deliberativo non si debba tener conto delle astensioni volontarie, perlomeno quando motivate da un possibile conflitto di interessi³⁰.

Gli argomenti e le considerazioni sopra svolte valgono a fortiori per le s.r.l., visto che secondo la dottrina nel consiglio di amministrazione di s.r.l. "si ritengono genericamente valide le clausole che aumentino i *quorum* costitutivi e deliberativi nel consiglio di amministrazione, anche adottando

²⁹Sulla compatibilità con la nozione di collegialità della composizione bipersonale *ex multis* Sanfilippo P.M., Gli amministratori, in *Diritto commerciale*, a cura di Cian M., Torino, 2014, 444; Favale P., Il canone *tres faciunt collegium* e il consiglio di amministrazione *smart* della Rai (latere vulnerato), *Giust. civ.*, 2006, I, 19.c

³⁰ Sul tema Massima 135 del 2013 del Consiglio notarile di Milano, "Rilevanza delle astensioni e derogabilità dei quorum consiliari nelle s.p.a e nelle s.r.l."

clausole di vera e propria unanimità”³¹. A maggior ragione l’unanimità deve ritenersi ammessa visto che la s.r.l. per l’organo amministrativo può adottare anche le forme di amministrazione previste per i modelli personalistici, ed in particolare il modello di amministrazione congiuntiva all’unanimità in cui l’intero organo deve esprimersi favorevolmente rispetto alla decisione da adottare³².

Sembra opportuno sottolineare che, peraltro, nelle s.r.l. nei sistemi di amministrazione “copiati” dalle società di persone operino già due regole che offrono rimedi alle possibili inefficienze gestionali del modello disgiuntivo e congiuntivo.

Infatti, nel modello disgiuntivo ciascun amministratore può opporsi all’operazione che un altro voglia compiere in tal caso sull’opposizione decidendo la maggioranza dei soci, mentre nel modello congiuntivo il singolo amministratore ha il potere di compiere da solo atti qualora vi sia l’esigenza di evitare un danno alla società.

Quindi, è lo stesso legislatore che ha a cuore il superamento di situazioni anche di stallo nell’organo amministrativo che possono penalizzare la società³³.

Questo intento legislativo di evitare lo stallo gestionale è rinvenibile anche nell’attuale art. 838-quinquies, c.p.c. (su cui si tornerà in seguito) che prevede che nelle s.r.l. e nelle società di persone l’atto costitutivo possa prevedere “clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi, nominati da soggetto estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società”.

3. Lo stallo nell’organo gestorio

³¹ Mirone A., Il consiglio di amministrazione: disciplina legale e autonomia statutaria. I sistemi alternativi, in A.a.V.v., S.r.l., Commentario Portale, a cura di Dolmetta A.A. – Presti G.M.G., Milano, 2011, 548.

³² In tal senso Picciau A., Appunti in tema di amministrazione e rappresentanza, in A.a.V.v., La nuova srl. Prime letture e proposte interpretative, a cura di Farina F. – Ibba C. – Racugno G. – Serra A., Milano, 2004, 236, secondo cui posto che lo stesso legislatore ammette l’amministrazione congiunta secondo il regime delle società personali di cui all’art. 2258 c.c. “sarebbe contraddittorio e immotivato escludere per il consiglio di amministrazione il principio del funzionamento all’unanimità”.

³³ Scrive Mosco G., in Società a responsabilità limitata, a cura di Ibba C. e Marasà G., Milano, 2020, Vol. II, 1625, che “con riguardo alla s.r.l. occorre domandarsi se entrambi i *quorum* sono indispensabili e, in caso positivo, tanto se l’atto costitutivo è pienamente libero di determinarli, quanto a quali soglie si deve fare riferimento in mancanza di indicazioni pattizie...Può essere prevista l’unanimità in luogo della maggioranza, vuoi con riguardo ad atti ed operazioni particolari, vuoi in via generale...Quest’ultima può essere frenata dall’unanimità e non è meno significativa che nelle s.p.a., ma la prima ha ancora maggiore rilievo. Il che induce a far prevalere l’autonomia della s.r.l., anche considerata la possibilità in questo tipo societario di un’amministrazione congiuntiva, che di regola richiede il consenso di tutti i soci”.

Nell'organo amministrativo spesso le divergenze tra parti non derivano da situazioni "patologiche", quali inadempimenti a obbligazioni assunte, ma originano da una differenza fisiologica di orientamenti in merito a determinate scelte gestionali (anche in chiave non immediata bensì prospettica). In questi casi, pertanto, non vi è un soggetto che ha ragione e uno che ha torto, ma vi sono diverse filosofie nell'amministrazione societaria, nella gestione dell'attività, del profitto in una parola in quello che è il futuro/crescita della società. Il descritto disallineamento di posizioni può essere amplificato anche a causa dell'ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale rispetto ai soci fondatori e pertanto di nuove linee di pensiero a cui consegue la difficoltà di stabilire quale dei contendenti abbia ragione, attesa la discrezionalità, e finanche insindacabilità, delle scelte da assumere³⁴. È evidente, tuttavia, che lo stallo decisionale nell'organo amministrativo può portare alla totale paralisi nella gestione e conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale che si è prefissato l'ente, ma tale conseguenza richiede di essere vagliata alla luce dei fatti³⁵.

Nelle società *fifty-fifty* (ossia con partecipazioni dei soci o di gruppi di soci paritetiche) con compagine sociale ristretta la partecipazione all'amministrazione della società è normalmente simmetrica rispetto alla partecipazione al capitale sociale³⁶, essendo rara l'opzione di nominare un organo amministrativo terzo ed indipendente. Quest'ultima opzione, trascurata nella prassi, ossia la nomina di un organo amministrativo terzo ed indipendente o dove almeno la maggioranza degli amministratori non sia espressione indiretta della volontà dei soci (paritetici) sarebbe forse la soluzione più appropriata che consentirebbe un'armoniosa e proficua vita alle *joints-venture* societarie a partecipazione paritetica³⁷.

Per molteplici ragioni, tuttavia, la prassi evidenzia che quasi sempre nel caso di società con capitale diviso in parti uguali tra soci l'organo amministrativo prevede un pari numero di componenti espressione dei due soci paritetici o nei rari casi in cui il numero degli amministratori attribuito a

³⁴ In argomento: Bamonte J., Should the Illinois Court care about corporate deadlock? *Loyola University Chicago Law Journal*, 1998, 29, n.3, 625; Del Pozo L.F., *La paralización de los órganos sociales en la sociedades de capital*, Madrid, 2018, 156.

³⁵ Denuncia la difficoltà di dichiarare lo scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, Spiotta M. "Tanto tuonò che piovve: perdita del *going concern* e scioglimento della società", *Giur. it.*, 2022, p. 1420. In tema: Montagnani C. "Crisi dell'impresa e impossibilità dell'oggetto sociale", *Riv. dir. comm.*, 2013, I, p. 245; Ferri jr G., Silva M. "In tema di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e lo scioglimento delle società di capitali", *Studio CNN* 237/2014/I.

³⁶ Scrive Cirianni F., Il voto determinante e le clausole di sblocco nel consiglio di amministrazione, Società e contratti, bilancio e revisione, 2023, n. 6, 7, che lo stallo nel consiglio di amministrazione "si ripropone specularmente in tutti gli organi sociali, perché nel consiglio sono riprodotti i medesimi rapporti di forza che si trovano in assemblea".

³⁷ Comben A., *Joint ventures & shareholders' agreements*, Londra, Butterworths, 2000, 144.

ciascun socio sia dispari al socio con minoranza numerica di amministratori e assegnato comunque nelle votazioni la facoltà di far esercitare ai propri amministratori un diritto di veto³⁸.

A fronte di detta scelta nella composizione dell'organo e considerando che l'organo amministrativo più comune in dette società è il consiglio di amministrazione che, analogamente all'organo assembleare, è retto dal principio di maggioranza, anche in occasione di una delibera consigliare è reale il rischio che si verifichi una situazione di stallo decisionale, qualora non si raggiunga il *quorum* per l'adozione di deliberazioni del consiglio previste dallo statuto.

4. La definizione in statuto dello stallo gestionale che innesca la clausola antistallo. Esempi di clausole esaminate dalla giurisprudenza italiana

Le clausole statutarie che hanno regolamentato lo stallo decisionale nell'ambito dell'organo amministrativo, oggetto di pronunce giurisprudenziali, non sono particolarmente precise, anzi, sono generiche e spesso per questo motivo sono state causa del contenzioso.

Il Tribunale di Milano si è espresso in passato sulla materia dello stallo decisionale nell'organo amministrativo a fronte di una clausola che prevedeva una procedura antistallo nel caso di ingessatura del dissidio in detto organo³⁹, Tale clausola recitava *“in caso si verifichi uno stato di crisi, tale da impedire il funzionamento o le delibere del Consiglio di amministrazione, espressione delle due posizioni paritarie, le parti abbiano l'obbligo di ricercare una soluzione transattiva e, qualora ciò non riesca, una parte possa offrire l'acquisto della quota dell'altra parte a certe condizioni; l'oblata a sua volta può accettare oppure rilanciare e, in caso di mancata risposta, la proposta deve ritenersi accettata”*.

Lo stallo si era innescato perché la società che aveva attivato la clausola riteneva che la mancata nomina della società incaricata per la sicurezza nonché il contrasto circa la necessità di finanziamento e sul mantenimento o meno del progettista attuale erano disaccordi che

³⁸ Singleton S., *Joint ventures and shareholders' agreement*, Londra Bloomsbury Professional, 2013, 239.

³⁹ Trib. Milano, sez. spec. impr., ordinanza 15.1.2014, dichiara la clausola di *russian roulette* legittima riferendosi ad un'ipotesi di stallo consigliare, infatti, nel provvedimento si legge *“nei patti che legano le parti vi è infatti una clausola che prevede che in caso si verifichi uno stato di crisi, tale da impedire il funzionamento o le delibere del Consiglio di amministrazione, espressione delle due posizioni paritarie, le parti abbiano l'obbligo di ricercare una soluzione transattiva e, qualora ciò non riesca, una parte possa offrire l'acquisto della quota dell'altra parte a certe condizioni; l'oblata a sua volta può accettare oppure rilanciare e, in caso di mancata risposta, la proposta deve ritenersi accettata”*.

configuravano l'ipotesi statutaria di "stato di crisi, tale da impedire il funzionamento o le delibere del consiglio di amministrazione".

La società resistente (che aveva subito l'inesco della clausola) ha addotto che non vi fosse un reale dissidio tra i soci e che la invocata insanabile contrapposizione nella gestione della società fosse artatamente creata dal socio che aveva attivato la clausola al solo fine di ottenere la totalità delle quote sociali⁴⁰.

Il Tribunale di Milano ha denunciato il proprio imbarazzo riguardo l'accertamento del presupposto dello stato di crisi nell'organo di gestione, adducendo che gli argomenti erano importanti, ma limitati e chiosando che *"si tratta di profili strettamente gestionali e di opportunità, implicanti valutazioni di merito discrezionali, che appare assai difficile risolvere in sede sommaria e forsanche in sede giudiziaria, ove si discute della violazione di norme e solo raramente della opportunità di provvedimenti societari, in quanto il merito delle scelte di impresa deve restare normalmente estraneo al compito del giudice"*⁴¹.

Il Tribunale di Milano ha concluso affermando che *"il giudice non può e non deve diventare l'arbitro delle scelte dell'impresa, per non trasformarsi a sua volta in imprenditore"*⁴², aggiungendo che il socio *"avrebbe dovuto chiedere l'emissione di un altro provvedimento, idoneo ad incidere specificatamente sul conflitto tra amministratori, tenuto anche conto dei doveri di indipendenza che insistono in capo a questi ultimi, che sono tenuti a salvaguardare il primario interesse delle società persino spingendosi a disattendere le indicazioni dei soci in contrasto con il bene sociale"*⁴³.

Anche nella vicenda più recentemente sottoposta sempre al Tribunale di Milano la clausola era generica. Lo statuto della società, oggetto di contenzioso, prevedeva che "nel solo caso (l'aggettivo solo sembrerebbe escludere la riferibilità ad uno stallo in un diverso contesto, ossia quello assembleare) in cui si verifichi una situazione di perdurante stallo e/o incapacità dell'organo amministrativo di assumere decisioni in relazione all'operato della società e dunque del conseguimento del suo oggetto in relazione all'operato della società e dunque del conseguimento

⁴⁰A commento del provvedimento milanese si veda: Serafini S. "Per superare il dissidio tra soci il tribunale può disporre il sequestro della quota previsto dalla clausola statutaria", Altalex, 13.2.2014, in www.altalex.it.

⁴¹Trib. Milano, sez. spec. impr., ordinanza, 15.1.2014.

⁴²Trib. Milano, sez. spec. impr., ordinanza, 15.1.2014.

⁴³ Secondo Trib. Genova 28.12.2017 che *"lo stallo decisionale, inerente il limitato profilo della designazione del difensore (in una causa), non è di consistenza tale da doversi ricondurre ai casi dell'art. 2484 c.c., data l'assai limitata portata della decisione rispetto alle strategie commerciali, gestionali, amministrative dell'impresa: per cui non si ravvisano gli estremi perché si avvii il procedimento di scioglimento della società"*.

del suo oggetto sociale per dissidio insanabile tra i soci e/o gli amministratori nominati da questi ultimi, si applicano le disposizioni che seguono. Si precisa che per perdurante stallo (*trigger event*) si intende la incapacità di adottare alcuna delibera del consiglio di amministrazione, ove composto da un numero pari di componenti che non consenta di esprimere una maggioranza valida ai sensi di statuto, per un periodo di tempo pari o superiore ad almeno 6 (sei mesi), non dipendente da motivazioni oggettive (es. malattia), bensì da un dissidio insanabile tra soci o amministratori. Non rientra in tale ipotesi la inattività di comune accordo del Consiglio medesimo. Per il computo del termine di sei mesi si applicano le disposizioni del codice di procedura civile⁴⁴.

Per tale clausola statutaria lo stallo gestionale nell'organo amministrativo doveva essere totale e scandito dal decorrere del tempo (sei mesi) senza adozione di alcuna decisione di amministrazione da parte dell'organo di gestione. Tuttavia, la clausola anti stallo non prendeva in considerazione che in altra parte dello statuto erano stati assegnati ai due amministratori poteri di amministrazione ordinari in via disgiunta tra gli stessi che (se compiuti dai singoli amministratori) avrebbero impedito lo stallo totale a fronte del quale poteva innescarsi la clausola di *way out*.

5. La corretta individuazione statutaria del c.d. trigger event (evento scatenante) che determina il c.d. stallo decisionale nell'organo amministrativo

Il *prius* nella configurazione di una clausola antistallo consiste nell'individuazione del perimetro dello stallo, cui si aggiunge la sua definizione, che essendo di matrice privata non pone particolari limiti all'autonomia statutaria ed all'apprezzamento dei soci: è opportuno però che essa si basi su un riferimento oggettivo, che rende lineare l'applicazione del rimedio individuato e non dia adito a conflitti anche sui suoi presupposti⁴⁵.

In genere, con tale logica, si individuerà un determinato numero di riunioni infruttuose al fine dell'assunzione di deliberazioni (positive o negative) dell'organo in questione (assemblea e/o

⁴⁴ Trattasi della società Muschio Selvaggio s.r.l. su cui si sono pronunciati Trib. Milano, 18.4.2024, Sez. spec. Impresa, in Ius 2024 e in precedenza Trib. Milano, Sez. impr., ord., 23.2.2024, in Giur. Comm., 2025, II, 156, con nota di Trabaca L., *Texas shootout clauses*; con nota di De Luca N., Muschio selvaggio: ossia, lo stallo tra artisti (a proposito di clausola di *roulette russa* e *Texas shootout*), Società, 2024, 467; con nota di Prenestini F., Clausola statutaria di roulette russa e sequestro giudiziario della partecipazione sociale: il caso Muschio selvaggio, Riv. delle soc., 2024, 236; con nota di Alberti A., *Alea iacta est*: le possibili conseguenze dell'attivazione della clausola statutaria della roulette russa in Muschio Selvaggio, Notariato, 2024, 292.

⁴⁵ Busi C.A., Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale", edito Eutekne, Torino, 2024, 155.

consiglio di amministrazione), non raggiungendosi i necessari *quorum* costitutivi/deliberativi; ad esso può aggiungersi una ulteriore specificazione, che fa scattare la disciplina antistallo indipendentemente dalla tipologia di questioni esaminate, o la fa scattare in determinate ipotesi circoscritte alla mancata adozione di decisioni su specifiche ed individuate materie, spesso definite negli statuti come “rilevanti” per quella società e/o per i suoi soci.

Di conseguenza, se si vuole inserire in uno statuto di una società una clausola che riguardi lo stallo decisionale nell’organo amministrativo, magari di *way out* (*russian roulette*, *Texas shoot out*, ecc.),⁴⁶ è importante che detta clausola nel proprio *incipit* identifichi le situazioni in cui può verificarsi lo stallo decisionale e a fronte delle quali si inneschi il meccanismo di “soluzione dello stallo”.

“L’autonomia statutaria dovrà esattamente: qualificare il concetto di stallo ed i suoi presupposti, precisando se (lo stallo) operi con riferimento all’organo amministrativo e/o a quello assembleare/ai soci... In tutte le ipotesi il meccanismo di risoluzione dello stallo, come definito nello statuto, può scattare anche solo in relazione a specifiche misure predefinite”⁴⁷.

La clausola antistallo deve contenere la determinazione chiara e precisa delle circostanze nelle quali la clausola può essere attivata, l’esito che di conseguenza può verificarsi fino ad arrivare alla vendita all’altro socio o a terzi della partecipazione e infine le condizioni della vendita⁴⁸.

Il patto può eventualmente stabilire le cause di innesco della clausola: subordinando, per esempio, la attivazione della clausola all’esistenza accertata di una specifica situazione di blocco che costituisce il presupposto dell’innesco.

Tale causa può essere specifica come ad esempio la mancata approvazione del *business plan* o, viceversa, generica, come la previsione di un generico “insanabile dissidio nell’adozione delle decisioni”⁴⁹.

In effetti, può, nel mondo anglosassone, non essere necessario il verificarsi di una “determinata causa” per innescare la procedura. Si parla allora di possibilità di *denuntiatio ad nutum* dello stallo. La dottrina anglosassone prevede diverse tipologie di clausole antistallo: le c.d. clausole “*all matter*” (tutte le materie) nelle quali il mancato accordo su “*any type of matter*” (ogni tipo di decisione) può innescare i meccanismi antistallo.

⁴⁶ Vedi nota 43.

⁴⁷Massima 72 del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato.

⁴⁸ Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*, edito Eutekne, Torino, 2024, 155

⁴⁹ Quest’ultima è la scelta contenuta all’art. 28 dello statuto della Muschio selvaggio s.r.l.

E' evidente che una clausola di tale contenuto si presta all'utilizzo malizioso di un socio che può usare *the deadlock mechanisms* (clausole anti-stallo), ed in particolare gli *exit mechanism* a proprio vantaggio e in danno dell'altro socio approfittando dello stato di difficoltà finanziaria dell'altro socio. Proprio al fine di minimizzare il predetto rischio si può prevedere una clausola intermedia definita *all matters with qualifications* che esclude che lo stallo rilevante possa riguardare *the day-to-day matters* (materie di ordinaria e quotidiana amministrazione) e prevedendo che le materie oggetto di disputa devono essere di interesse fondamentale per la vita della società.

Solo in caso di scontro su materie di rilievo potrà innescarsi automaticamente o su richiesta formale di uno dei soci, a seconda del tenore della clausola la disciplina statutaria anti stallo.

Nel caso di materie irrilevanti le diverse vedute dei consiglieri (espressione di soci paritetici) non potranno altro che risolversi in una decisione "*not adopted*" (non adottata) senza che alcun amministratore o socio possa ritenersi legittimato ad attivare i meccanismi antistallo. Questa tipologia intermedia di clausola potrà prevedere che l'innescamento dei meccanismi anti-stallo si verifichi "quando la decisione riguarda questioni che eccedano il valore economico di 500.000 euro o riguardino decisioni fondamentali per la società".

La terza tipologia di clausole è definita *reserved deadlock matters* (stallo su specifiche materie) e prevede un'elencazione specifica delle situazioni che innescano i meccanismi statuari anti stallo.

La quarta e ultima clausola conosciuta nel mondo anglosassone è chiamata "*designated deadlock matters*" e consente alternativamente agli amministratori per un determinato periodo di tempo di definire le cause rilevanti per l'innescamento dei meccanismi anti stallo⁵⁰. In tale ipotesi è il consigliere che in quel determinato periodo ne ha facoltà a definire la questione come rilevante al fine dell'innescamento dei meccanismi antistallo.

Non è infrequente che la paralisi decisionale nasca dalla mancata partecipazione degli amministratori al c.d.a., c.d. *boycott of meetings* (boicottaggio delle riunioni). In tal caso la clausola dovrà individuare l'ingiustificata assenza dal consiglio di amministrazione per un certo numero di volte come ipotesi di innescamento dei meccanismi antistallo.

Una tesi ritiene opportuno rimanere piuttosto generici nell'identificazione del c.d. *trigger event*, senza quindi, identificazione di motivi che potrebbero determinare lo stallo decisionale. Tale soluzione "generica" è stata adottata dai soci nei casi esaminati dal Tribunale di Milano sopra riportati con esiti non soddisfacenti

⁵⁰ Hewitt I., *Hewitt on joint ventures*, sesta edizione, 2016, 759.

Alla luce di quanto sopra la dottrina ha proposto più possibili alternative: una prima soluzione sarebbe quella *“fondata sull’enunciazione di una serie di materie specifiche, con l’effetto di far scattare l’operatività della clausola fin dalla prima manifestazione di impossibilità deliberativa su una di tali materie”*⁵¹; una seconda soluzione applicabile nel caso di stallo decisionale nell’organo amministrativo sarebbe quella di *“distinguere fra decisioni di ordinaria e decisioni di straordinaria amministrazione, anche se il criterio resta di non facile decodificazione, tenuto conto che non esiste una nozione legislativa di ordinaria o di straordinaria amministrazione”*⁵²; una terza opzione, preferibile per le società paritetiche di piccole dimensioni e dove il conflitto tra amministratori può assumere i tratti di una sorta di guerriglia quotidiana lesiva dell’interesse sociale, sarebbe quella di *“definire lo stallo decisionale con l’impossibilità meramente quantitativa, e non qualitativa, di assumere una serie di decisioni, qualunque ne sia il contenuto...”*⁵³.

Tuttavia una clausola che rimanga generica nel definire l’evento scatenante lo stallo (*trigger event*) o che *“largheggi”* nel definire i presupposti per l’innesco dello stallo (es. qualsiasi divergenza su qualsiasi decisione) secondo taluni potrebbe portare conseguenze come ad esempio l’applicazione del principio di *“equa valorizzazione”* ai casi di soluzione dello stallo mediante clausole di *shoot out* (es. *russian roulette*).

Ciò in conseguenza al fatto che la clausola antistallo (es. *russian roulette*) verrebbe utilizzata per risolvere *“scaramucce”* invece, che stalli su decisioni rilevanti per la stessa corretta esistenza della società. In tal senso si è espressa la dottrina laddove ha affermato che *“le clausole di roulette russa che, pur facendo da contraltare ad un potere di veto della minoranza, non assumono però quale presupposto applicativo uno stallo in senso stretto, rendono così doverosa l’applicazione integrale del principio di equa valorizzazione. Nell’ambito delle clausole di roulette russa volte a proporre un freno alle ipotesi di stalemate, altro è infatti prevedere quale trigger event una paralisi vera e propria di un organo sociale, che inficia quindi la prosecuzione della stessa impresa comune, altro è assumere quale ipotesi di innesco del procedimento buy-sell una semplice opposizione della minoranza, alla*

⁵¹Maltoni M. *“I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le pattuizioni che riguardano i soci: le clausole put and call, drag along e tag along: le clausole in tema di stallo decisionale (deadlock-breaking provisions)”*, in AA.VV. *“Le acquisizioni societarie”*, diretto da Irrera M., Zanichelli, 2011, p. 453.

⁵²Maltoni M. *“I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le pattuizioni che riguardano i soci: le clausole put and call, drag along e tag along: le clausole in tema di stallo decisionale (deadlock-breaking provisions)”*, in AA.VV. *“Le acquisizioni societarie”*, diretto da Irrera M., Zanichelli, 2011, p. 453.

⁵³Maltoni M. *“I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le pattuizioni che riguardano i soci: le clausole put and call, drag along e tag along: le clausole in tema di stallo decisionale (deadlock-breaking provisions)”*, in AA.VV. *“Le acquisizioni societarie”*, diretto da Irrera M., Zanichelli, 2011, p. 453.

quale però, ad esempio, sia stato attribuito il potere di inibire la volontà della maggioranza in alcune determinate materie. Un conto cioè, sono le clausole di roulette russa che fanno da contrappeso ad un potere di veto generalizzato; ben diverse, invece, sono le clausole di roulette russa che consentono al socio di maggioranza di superare la contrarietà della minoranza in un singolo ambito decisionale (purché non imprescindibile per la gestione della società). Posto dunque che in quest'ultimo caso la clausola di buy-sell non assolve a una precipua funzione antistallo, l'acquisto del socio vincitore sarà del tutto assimilabile al riscatto delle azioni o di una quota, con le conseguenze che ne derivano in ordine al rispetto del principio di equa valorizzazione della partecipazione”⁵⁴.

Considerando quanto sopra riportato, ad avviso di chi scrive, sembra preferibile essere puntuali nell'identificazione/determinazione statutaria delle ipotesi di stallo che innescano i meccanismi anche “crudeli” di eliminazione dello stallo, attraverso la disgregazione della compagine sociale. Diversamente operando, ossia adottando clausole di carattere generale si corre il rischio di dare avvio ad una “regolamentazione non regolamentata”⁵⁵ e soprattutto di favorire un utilizzo “abusivo” del meccanismo, soprattutto quando i rimedi alla situazione di stallo sono “draconiani”⁵⁶.

Alla luce di quanto affermato una definizione di stallo inserita nello statuto che rispetti i requisiti di specialità importanza ed eccezionalità deve valorizzare: 1) la definitività dello stallo (non occasionale e transeunte); 2) l'oggetto dello stallo che deve riguardare dissidi su decisioni essenziali per la società; 3) la particolarità e peculiarità delle decisioni su cui si stalla.

La clausola in definitiva deve cumulare i requisiti della “specificità e importanza” nell'indicazione della tipologia di decisione che genera stallo con l'ulteriore requisito della “consecutività” dell'insuccesso deliberativo, aggiungendo quindi un ulteriore criterio selettivo.

Potendo non essere a priori prevedibili tutte le ipotesi di stallo terminale che portano alla dissoluzione della società si potrà concludere la clausola con l'indicazione delle situazioni che determinano lo stallo dissolutore anche ad esempio per valore (operazioni essenziali per la società di valore superiore a 500.000 euro) e non per specie (tipo di decisione mancato consenso sul progetto di bilancio da proporre ai soci etc.).

⁵⁴Facci M. “La clausola di roulette russa”, *N.l.c.c.*, 2020, p. 790.

⁵⁵Ginez G. “Una copia di soci a partecipazione paritaria nelle società di capitali: analisi e risoluzione del fenomeno del business deadlock”, *Rivista notarile*, 2016, 3, p. 114.

⁵⁶Un esempio di clausola in Busi C.A. “Tecniche di soluzione delle situazioni di stallo decisionale nelle compagini societarie”, *Società e contratti, bilancio e revisione*, Eutekne, 2015, n. 9, p. 8 ss.

6. Un prolungato stallo nell'organo amministrativo può considerarsi causa di scioglimento della società?

E' controverso se un prolungato stallo decisionale nel consiglio di amministrazione possa essere fonte di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento della stessa

Infatti, lo stallo del Consiglio di amministrazione che determina la sua impossibilità di funzionamento, di per sé non integra una specifica causa legale ed espressa di scioglimento della società, come viceversa accade per l'ipotesi di impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3 c.c.)⁵⁷.

Parte della dottrina ha espresso notevoli perplessità rispetto alla possibilità che si determini un'ipotesi di scioglimento della società all'esito di uno stallo dell'organo amministrativo, visto che lo stallo sarebbe superabile dall'organo assembleare mediante lo strumento della revoca degli amministratori e la loro sostituzione⁵⁸. Si è scritto che in caso di stallo decisionale nell'organo amministrativo ove i soci costituenti l'assemblea della società fossero intenzionati a proseguire nell'attività economica avrebbe sempre lo strumento della revoca degli amministratori e potrebbe così nominarne di nuovi. Di conseguenza, non potrebbe nemmeno parlarsi di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, in quanto si tratterebbe di una soluzione che non terrebbe adeguatamente in considerazione gli interessi sostanziali dei referenti finali dell'attività economica, ovvero i soci, che dallo scioglimento riceverebbero un pregiudizio⁵⁹.

⁵⁷ Brunetti A. "Trattato di diritto delle società", III, Giuffrè, 1950, n. 1110, p. 302, riteneva tuttavia rilevante anche l'inattività dell'organo amministrativo come causa di scioglimento della società. p. 178.

⁵⁸ De Luca N., Muschio selvaggio: ossia, lo stallo tra artisti (a proposito di clausola di *roulette russa* e *texas shootout*), Società, 2024, 469, scrive che "è sostanzialmente pacifico che lo stallo consiliare non costituisca causa di scioglimento, se non quando, riportato all'assemblea, quest'ultima si dimostri incapace di adottare decisioni di sua competenza, prima fra tutte la nomina di nuovi amministratori"; Maltoni M. "I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le pattuizioni che riguardano i soci: le clausole *put and call*, *drag along* e *tag along*: le clausole in tema di stallo decisionale (*deadlock-breaking provisions*)", in AA.VV. "Le acquisizioni societarie", diretto da Irrera M., Zanichelli, 2011, p. 452.

⁵⁹ Prima della riforma: Niccolini G., Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo G.E. – Portale G.E., Torino, 1997, Vol. 7, 277; Santini G., Della società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, 335; Porzio M., L'estinzione della società per azioni, Napoli, 1959, 66. Recentemente: Ramirez P.C., *Cláusulas entre socios y mecanismos antibloqueo de las sociedades de capital*, Madrid, 2019, 10. La dottrina Maltoni M. "I patti parasociali (in caso di acquisti parziali). Le pattuizioni che riguardano i soci: le clausole *put and call*, *drag along* e *tag along*: le clausole in tema di stallo decisionale (*deadlock-breaking provisions*)", in AA.VV. "Le acquisizioni societarie", diretto da Irrera M., Zanichelli, 2011, p. 452, in passato ha ritenuto discutibile la tesi secondo cui "anche lo stallo decisionale dell'organo

Parte della dottrina, ha affermato in modo critico che ammettere la rilevanza dello stallo decisionale del CdA elevandolo a causa di scioglimento della società rischia di snaturare la prevalenza dell'interesse sociale (inteso sia in senso contrattualistico, sia in senso istituzionalistico) alla conservazione dell'ente, dato immanente alla valutazione positiva di meritevolezza della clausola (antistallo più draconiana ossia quella di *russian roulette*); infatti, la clausola anti stallo "sarebbe interessata da una vera e propria eterogenesi dei fini, siccome esporrebbe la s.p.a. a una causa di scioglimento non prevista dal legislatore e si porrebbe come risultato di una scelta statutaria di auto-vincolo,che potrebbe tornare a danno della società medesima, la quale si ritroverebbe lungo un piano inclinato verso la disgregazione. Esito incompatibile con il divieto posto dall'art. 2369, comma 4°, norma che, secondo l'impostazione nettamente prevalente, è sintomatica di un favor del legislatore per l'attivazione di strumenti diretti ad evitare gli stalli decisionali e il conseguente scioglimento della società. Infatti, l'impossibilità di funzionamento dell'organo gestorio non conduce alla paralisi della società, ben potendosi procedere alla sua sostituzione da parte dell'assemblea (arg. ex art. 2386 c.c., ove questa sia in grado di deliberare) convocata, se necessario, attraverso l'intervento sostitutivo dei sindaci o del Tribunale (artt. 2485, comma 2°, art. 2487, c.c.), disciplina dalla quale si desume che il legislatore ha inteso sottrarre alla disponibilità dei soci l'assunzione delle decisioni relative alle modalità e non alle cause di scioglimento della società stessa"⁶⁰.

Si è scritto che "lo stallo del consiglio di amministrazione, invero, non determina inevitabilmente un'impasse irrisolvibile, dato che, in ultima istanza, l'assemblea ordinaria può superare il conflitto mediante la sostituzione degli amministratori e ristabilire la piena operatività dell'organo di governo"⁶¹. Si è aggiunto tuttavia che "nondimeno, è un fenomeno rilevante per la sua idoneità a determinare l'inefficienza della gestione, con riflessi negativi sulla produttività dell'impresa. Ne consegue che, anche in questo caso, occorre una pronta soluzione della paralisi, non tanto per evitare lo scioglimento della società, quanto, piuttosto, al fine di impedire che, nelle more dell'intervento dell'assemblea, si verifichi un significativo rallentamento dell'attività produttiva e si

amministrativo in composizione collegiale può condurre allo scioglimento della società, quale ipotesi di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, poiché sembra soluzione che non tiene in debito conto gli interessi sostanziali dei referenti finali del risultato dell'attività economica, ovvero i soci, che ne risulterebbero penalizzati. In altri termini, solo il disinteresse o il conflitto insanabile tra questi ultimi può condurre alla dissoluzione dell'intrapresa economica, e quindi condurre ad una fase di liquidazione e disinvestimento".

⁶⁰ Cicatelli E. "Partecipazione paritetiche e stalli decisionali: atipicità e meritevolezza della Russian Roulette", *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2020, II, p. 917.

⁶¹Limatola C., *Lo stallo decisionale nelle s.p.a.*, Torino, 2023, 51.

espongano a rischi rilevanti la continuità dell'impresa, gli interessi dei soci e la tutela dei creditori sociali"⁶². Gli eventuali "rimedi statutari", secondo la tesi da ultimo prospettata pertanto non costituirebbero meccanismi destinati ad impedire lo scioglimento della società, visto che di regola l'intervento assembleare sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo mediante la sostituzione degli amministratori, ma servirebbero semplicemente ad evitare il rallentamento delle operazioni di gestione, che andrebbero a scapito della produttività dell'impresa⁶³.

Le tesi sopra riportate non sono condivise da altra dottrina⁶⁴ e dalla scarsa giurisprudenza⁶⁵ pronunciatasi sulla materia.

Sembra corretto ritenere che lo stallo decisionale nel consiglio di amministrazione, se protratto possa essere causa di scioglimento della società. La Cassazione, anche se con un *obiter dictum*, ha sottolineato l'ipotetica rilevanza di uno stallo consigliare allorché ha affermato che "*l'operatività della clausola non è immediata, ma rimessa alla circostanza che si verifichi uno stallo degli organi gestori o assembleari della società, predeterminato contrattualmente ma del tutto eventuale*"⁶⁶.

Secondo taluni lo stallo decisionale nell'organo amministrativo, se protratto, sarebbe fonte di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dello stesso⁶⁷. Secondo questa lettura lo scioglimento per impossibilità di funzionamento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c., anche se riferito all'assemblea dei soci, avrebbe una portata generale riferibile a tutti gli organi sociali e non alla sola assemblea⁶⁸.

Altri autori, al fine di superare l'obiezione relativa al tenore letterale dell'art. 2484, comma, 1, n. 3, c.c. (previsto per la sola ipotesi assembleare)) che, sembrerebbe in apparente contrasto con la

⁶²Limatola C., Lo stallo decisionale nelle s.p.a., Torino, 2023, 51.

⁶³Limatola C., Lo stallo decisionale nelle s.p.a., Torino, 2023, 53.

⁶⁴Caselli F., Sciortino F. "Clausola di *roulette russa* ed equa valorizzazione delle partecipazioni obbligatoriamente dismesse", *I contratti*, 2021, p. 312; Sciannaca B. "*Russian roulette clause*", *Giur. comm.*, 2019, II, p. 878; Stabile L.A. "La validità della c.d. *russian roulette* nei patti parasociali", *Il Corriere giuridico*, 2021, p. 1414, secondo cui "*tra i trigger event si ritiene che le parti possano prevedere anche lo stallo decisionale dell'organo amministrativo, il quale, allo stesso modo di quanto avviene in assemblea, paralizza l'attività sociale impedendo di adottare delibere necessarie e potrebbe essere inoltre chiara manifestazione di un disaccordo a monte dei soci*".

⁶⁵ Cassazione, 25.7.2023, n. 22375, *Società e contratti, bilancio e revisione*, Eutekne, 2023, 10, 43, con nota di Busi C.A., "La clausola di *russian roulette* è valida e non si applica il principio di equa valorizzazione".

⁶⁶ Cassazione, 25.7.2023, n. 22375, *Società e contratti, bilancio e revisione*, Eutekne, 2023, 10, 43, con nota di Busi C.A., "La clausola di *russian roulette* è valida e non si applica il principio di equa valorizzazione"

⁶⁷Genghini L. – Simonetti P., Le clausole di *deadlock-breaking provisions*, in *Le società di capitali e le cooperative*, Milano, 2022, II ed., 608.

⁶⁸ Genghini L. – Simonetti P., Le clausole di *deadlock-breaking provisions*, in *Le società di capitali e le cooperative*, Milano, 2022, II ed., 608.

possibilità di ricollegare un'ipotesi di scioglimento allo stallo intervenuto nell'organo amministrativo, riconducono le conseguenze dello stallo dell'organo gestorio, all'ipotesi di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ex art. 2484, comma, 2, c.c., con le medesime conseguenze sopra riportate⁶⁹.

La dottrina si è espressa in tal senso non solo per l'intento pratico di semplificare la risoluzione di eventuali dissidi in ragione delle inefficienze legate alla pluralità dei centri decisionali, ma anche perché, in teoria, la circostanza che lo stallo dell'organo gestorio non sia annoverato tra le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. non impedisce di considerare lo stesso come evento rientrante come già sopra anticipato nelle ipotesi di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

La previsione dello stallo decisionale nel CdA come causa di scioglimento della società da affrontare e superare mediante clausole antistallo appare previsione logica se si tiene conto che nella maggior parte dei casi la clausola antistallo stipulata tra i due soci titolari di partecipazioni paritetiche al capitale, accompagnerà una configurazione del CdA dove entrambi i soci risulteranno verosimilmente rappresentati o addirittura essi stessi amministratori in modo paritetico.

È evidente quindi che lo stallo consiliare sarà sintomatico di un loro disaccordo⁷⁰, per cui subordinare l'attivazione delle clausole antistallo ad una previa riproposizione dello stallo in sede assembleare potrebbe costituire un inutile appesantimento della procedura⁷¹. A tale motivazione aderisce anche la giurisprudenza allorché afferma che il dissidio pacifico (intendendosi non contestato dalle parti) tra i due amministratori "ridonda in un malfunzionamento dell'assemblea, mettendo a repentaglio

⁶⁹ In passato Montagnani C., *Disfunzioni dell'organo deliberativo e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, Riv. dir. civ., 1989, 669; Montagnani C., *Disfunzione degli organi sociali e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, Milano, 1993, 178.

⁷⁰ Per Salvatore L. "Stallo decisionale nelle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale riflessioni e spunti operativi diretti a favorire la continuazione dell'impresa", *Contratto e impresa*, 1999, p. 997, dietro l'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo si cela l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

⁷¹ Scrive Rescio G. "Stalli decisionali e roulette russa", in AA.VV. "Patrimonio sociale e governo dell'impresa", a cura di Rescio G. Speranzin M., Giappichelli, 2020, p. 362 "la paralisi delle decisioni degli amministratori spesso si accompagna ad analoga incapacità dei soci di addivenire a decisioni di loro competenza, ivi incluse quelle che abbiano ad oggetto la sostituzione dei componenti di un organo amministrativo in stallo: quando ciò si verifica, è evidente che nessun rimedio all'immobilità di quest'ultimo può derivare da strumenti che fanno leva sull'intervento dei soci". Limatola C. "Clausole antistallo e tutela dell'azionista", *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2022, p. 89, nota 4, precisa che "talora le diverse fattispecie si presentano intrecciate l'un l'altra, come nel caso in cui la paralisi dell'organo amministrativo costituisca il riflesso della contrapposizione tra gruppi di soci, idonea a determinare uno stallo assembleare".

la prosecuzione dell'attività d'impresa"⁷². Peraltro, laddove alle partecipazioni paritetiche si aggiunga la circostanza di amministratori in numero pari, nominati *pro quota* (o, ancor peggio, qualora i soci coincidano con gli amministratori), le diverse fattispecie di stallo possono intrecciarsi l'una con l'altra, divenendo il blocco dell'organo amministrativo il riflesso dell'*impasse* assembleare, o viceversa. A tal fine, giova rilevare come, mentre la disciplina previgente si fondava sul principio per cui lo scioglimento della società si produceva automaticamente al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484, c.c., il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (c.d. Riforma del diritto societario) ha introdotto una netta distinzione tra il verificarsi della causa di scioglimento e la produzione dei relativi effetti giuridici, al fine di eliminare ogni incertezza circa il momento in cui la società deve ritenersi sciolta. In attuazione di tale impostazione, è stato attribuito agli amministratori l'obbligo di accertare l'esistenza della causa, e all'iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione è stata conferita efficacia costitutiva, determinando l'apertura della fase di liquidazione⁷³. Va da sé, allora, che una situazione di stallo inter-organica riguardante tanto l'assemblea quanto l'organo amministrativo potrebbe provocare la tardiva instaurazione del meccanismo di liquidazione, con tutte le problematiche che ne conseguono.

Il Tribunale di Milano precisa poi che lo stallo decisionale che colpisce l'organo gestorio legittima la predisposizione statutaria di una clausola anti *deadlock* che è "indubbiamente meritevole di tutela da parte dell'ordinamento ponendosi a presidio della continuità della società e dei valori alla stessa connessi, che trascendono l'interesse delle parti del contratto sociale rispetto ai rischi di inattività (e, in ultima istanza, di scioglimento art. 2484 n. 2 c.c.) derivanti dallo stallo medesimo"⁷⁴.

Anche il Consiglio notarile di Milano e il Consiglio notarile di Firenze hanno affermato, recentemente, la legittimità della applicazione della clausola di *russian roulette* anche nel caso di stallo decisionale verificatosi nell'organo amministrativo⁷⁵.

⁷²Trib. Milano, 18.4.2024, Sez. spec. Impresa, in Ius 2024. Secondo Spada P., L'amministrazione arbitrata, in A.a.V.v., Il nuovo diritto delle società. *Liber amicorum* Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P. – Portale G.B., Milano, 2006, 2260, quando la contrapposizione tra gruppi di amministratori rispecchia analogia dialettica assembleare tra soci in conflitto, anche un estemporaneo accordo sulla loro sostituzione, che replichi analogo equilibrio, non risolverebbe la paralisi, la quale si perpetuerebbe nei componenti di nuova nomina. In tale prospettiva, peraltro, lo stallo di qualunque organo sociale può tradursi, al più tardi, nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, addivenendo comunque per diversa via allo scioglimento.

⁷³ Busi C.A., Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale", edito Eutekne, Torino, 2024, 447 e dottrina ivi citata.

⁷⁴ Trib. Milano, 18.4.2024, Sez. spec. Impresa, in Ius 2024.

⁷⁵ Massima Consiglio notarile di Milano 9.7.2019 n. 181/2019 e Consiglio notarile di Firenze, Orientamento 72/2020.

7. L'opportunità di indicare in statuto lo stallo gestionale come ipotesi di scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, n. 7 (ossia per previsione statutaria di ulteriore causa di scioglimento rispetto a quelle legali)

Al fine di estendere al dissidio nell'ambito del Consiglio di amministrazione la disciplina delle clausole antistallo senza subire contestazioni e senza avventurarsi nell'insidioso meccanismo di accertamento dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale si è suggerita la possibilità che lo statuto possa anche indicare lo stallo dell'organo amministrativo come causa di scioglimento non tanto e solo per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ma, piuttosto, ex art. 2484 co. 1 n. 7 c.c., (ossia per motivi previsti statutariamente dai soci) così legittimando indiscutibilmente l'equiparazione con lo stallo assembleare ai fini dell'applicazione delle clausole anti stallo⁷⁶ e conseguentemente della disciplina dello scioglimento della società in caso di esito negativo delle procedure statutarie di risoluzione dello stallo⁷⁷. Ad avviso di chi scrive, l'estensione statutaria delle clausole antistallo, comprese quelle di *buy-sell provision*, anche al caso di stallo nel CdA è reso insindacabile dall'esistenza di una clausola in statuto che qualifica detto stallo come ipotetica causa di scioglimento volontariamente indicata dai soci ex art. 2484 n. 7 c.c. Le obiezioni mosse a tale possibilità interpretano l'art. 2369 c.c., dettata in materia di assemblea, che, peraltro vale per le sole s.p.a. e non quindi per le s.r.l., come norma che impedisca una regolamentazione dello stallo, mentre, invece, la stessa, tutt'al più, tende ad evitare che attraverso l'elevazione dei *quorum* "si crei" una situazione di paralisi nella nomina degli amministratori e nell'approvazione del bilancio (c.d. "stelemate"), non regolamentando la stessa il caso del c.d. "deadlock", (che si ha quando i soci si trovino 50:50 nella partecipazione a capitale e diritti). Peraltro, normalmente l'elevazione dello stallo decisionale nel c.d.a a causa di scioglimento volontario della società serve a giustificare ed è accompagnato da meccanismi statutarî atti a superare detto stallo sia nell'ambito dello stesso organo in cui si è creato, ossia, il CdA (attraverso le clausole di *casting vote, two to hire, one to fire*", artt. 838-bis ss. c.p.c. nei quali sono state recentemente trasposte le norme relative all'arbitrato societario

⁷⁶ Sciannaca B. "Russian roulette clause", *Giur. comm.*, 2019, II, p. 878. Massima Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato 73/2020.

⁷⁷ *Contra* Ciatelli E. "Partecipazione paritetiche e stalli decisionali: atipicità e meritevolezza della Russian Roulette", *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2020, II, p. 917.

gestionale originariamente contenute nell'art. 37 co. 1 del DLgs. 17.1.2003 n. 5⁷⁸), sia mediante meccanismi terminali come le clausole di *buy-sell provision* (es. *russian roulette*) e detti meccanismi perseguono il medesimo obiettivo dei limiti legali all'innalzamento dei quorum nelle spa (per specifiche delibere), ossia quello di rendere governabile e quindi mantenere in vita la società.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, è opportuno che lo stallo decisionale "irreversibile" e "su decisioni strategiche" della società (preferibilmente enunciate analiticamente dallo statuto) nell'ambito dell'organo amministrativo sia espressamente considerato nello statuto quale causa di scioglimento della società, utilizzando il n. 7 del co.1 dell'art. 2484, c.c., che autorizza i soci a configurare ulteriori specifiche causa di scioglimento proprie di detto peculiare rapporto societario, causa di scioglimento a cui applicare meccanismi statutari anti stallo tesi a "mantenere in vita" la società⁷⁹.

Nella società di capitali italiana la possibilità di indicare lo stallo decisionale dell'organo amministrativo come causa statutaria di scioglimento non sembra preclusa dal fatto che la legge e in particolare l'art. 2485, c.c., attribuisca allo stesso organo amministrativo la competenza ad accertare le cause di scioglimento. Infatti, se da un lato è vero che il CdA potrebbe stallare anche nell'accertare lo stallo, impedendo l'innescarsi dei meccanismi anti stallo, è anche vero che, in conformità a quanto disposto dall'art. 2484 u.c. c.c., lo statuto potrebbe aggirare detto ostacolo, attribuire a un organo sociale diverso, quale ad esempio. l'organo di controllo, se nominato, la competenza ad accertare tale specifica causa di scioglimento della società⁸⁰.

⁷⁸ È stato pubblicato nella *G.U.* 17.10.2022 n. 243 il DLgs. 10.10.2022 n. 149 che con riguardo al diritto societario all'art. 3 co. 55 prevede la trasposizione delle norme relative all'arbitrato societario (contenute nel DLgs. 5/2003) all'interno del codice di procedura civile. Si è quindi provveduto a inserire nel titolo VII del codice un apposito capo VI-bis e a rinumerare gli originari artt. 34, 35, 36 e 37 del DLgs. 17.1.2003 n. 5, che ora diventano rispettivamente gli artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c.

⁷⁹ Scrive Pasquariello, *La clausola di roulette russa tra meritevolezza e validità*, Società, 2021, 155, che "il *trigger event* preso in considerazione dalla clausola nella fattispecie *de qua* si considera integrato nell'ipotesi di inattività degli organi sociali, in ciò, peraltro, dando corpo ad un'interpretazione estensiva della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma, 1, n. 3, c.c. dalla protratta inerzia della funzionalità assembleare all'inattività dell'organo amministrativo, ovvero ammettendosi la possibilità di includere la disfunzionalità nella gestione tra le cause previste direttamente nell'atto costitutivo secondo il disposto dell'art. 2484, comma 1, n. 7".

⁸⁰ Secondo l'orientamento del Comitato notarile del Triveneto J.A.3 "l'atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali, la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari". Secondo l'orientamento Triveneto J.A.6 "la previsione statutaria di cause convenzionali di scioglimento della società deve essere accompagnata dall'individuazione dell'organo competente a deliberare o accertare tali cause di scioglimento e ad effettuare i relativi adempimenti pubblicitari; la mancata previsione ed attribuzione delle suddette competenze comporta l'inefficacia della clausola statutaria che si limita alla previsione di ipotesi convenzionali di scioglimento". Secondo Trib. Catania 7.6.2012, nel caso di cause di scioglimento previste dall'art. 2484 co. 1 n. 7 (di previsione esclusivamente statutaria) "sottoposte al potere deliberativo di un organo sociale, e

8. La clausola simul stabunt simul cadent nel consiglio di amministrazione di società per azioni

La contrattualista non solo italiana ha predisposto diversi meccanismi per evitare il perdurare di situazioni di *empasse* dell'organo amministrativo, anche utilizzando strumenti non necessariamente pensati solo per superare lo stallo decisionale gestionale, ma più in generale per incidere sulla permanenza in carica dell'organo amministrativo, impaludatosi in situazioni di *impasse*.

Viene subito alla mente la *clausola simul stabunt simul cadent*⁸¹, ora legittimata dallo stesso legislatore all'art. 2386, quarto comma, c.c., che recita "se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo

quindi con inevitabili spazi per valutazioni di per sé discrezionali, sembra necessaria una puntuale indicazione del soggetto deputato ad operare siffatte scelte".

⁸¹ Sul tema: Brizzi F., La clausola *simul stabunt simul cadent* tra utilizzo abusivo e conflitto interorganico (a margine del caso Telecom), *Corr. Giur.*, 2018, 1567; Bovo Crispino G., L'inesco della clausola *simul stabunt simul cadent* e la sua operatività in regime di c.d. prorogatio del cda, *Nuovo giur. civ. comm.*, 2018, 1582; Daccò A., La clausola *simul stabunt simul cadent* ancora al vaglio del Tribunale di Milano, *Giur. Comm.*, 1996, II, 235; De Angelis L., La clausola *simul stabunt simul cadent* nelle spa e nelle srl, *Società e contratti, bilancio e revisione*, 2025, n. 7/8, 6; De Luca N., Uso distorto della clausola *simul stabunt simul cadent*, nota a *Trib. Milano*, 14.1.2020, *Società*, 2020, 293; Garilli C., Il limite della buona fede nell'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*, *Società*, 2013, 800; Ionadi D., *Clausola simul stabunt simul cadent*: limiti applicativi e abuso del diritto, nota a *Trib. Milano*, 12.3.2024, *Giur. It.*, 2024, 2628; Luoni S. "Brevi note sulla clausola *simul stabunt simul cadent*", *Giur. it.*, 2009, p. 378; Michieli N., La buona fede come limite insuperabile all'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*, *Giur. It.*, 2011, 2093; Mina G., La clausola *simul stabunt simul cadent* e le relative problematiche, *Società*, 2011, 1410; Monteverde A., *Clausola simul stabunt simul cadent*, *Giur. It.*, 2015, 1931; Portale G.B. – Bordiga F., *Clausola simul stabunt simul cadent* e cessazione dalla carica di amministratore per rinuncia all'ufficio, *Vita not.*, 2009, I, 54; Romano G., Questioni in tema di clausola *simul stabunt simul cadent*, nota a *Cass.*, 28.5.2025, n. 14268, in *Ius*, fasc. 23 giugno 2025; Zanardo A., Opponibilità della clausola *simul stabunt simul cadent* e qualità di terzo dell'amministratore, *Società*, 2009, 1263. La clausola era frequentemente utilizzata negli statuti anche prima della riforma societaria del 2003: Inzitari B. "L'estinzione del rapporto di amministrazione per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent*", *Contr. e impr.*, 1990, p. 865; Dalmartello A. "Validità ed invalidità della clausola *simul stabunt simul cadent* nella nomina degli amministratori di società per azioni", *Dir. fall.*, 1956, II, p. 156; Daccò A. "La clausola *simul stabunt simul cadent* ancora al vaglio del Tribunale di Milano", *Giur. comm.*, 1996, II, p. 233; Bonaiti A. "*Simul stabunt simul cadent*: cessazione dell'intero Consiglio di amministrazione", *Società*, 1993, p. 186; Moro Visconti F. "Considerazioni sull'efficacia della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*", *Riv. soc.*, 1996, p. 915; Salafia V. "Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria", *Società*, 2002, p. 1465; Schermi A. "Nomina degli amministratori di società per azioni. Principio legislativo *simul stabunt simul cadent*. Derogabilità. Poteri dell'assemblea straordinaria", *Giust. civ.*, 1994, I, p. 1352; Pazzaglia A. "Clausola *simul stabunt simul cadent*, nomina dei nuovi amministratori ed eccesso di potere", *Giust. civ.*, 1984, I, p. 572.

statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

La clausola *simul stabunt simul cadent* individua una disposizione statutaria, introducibile convenzionalmente negli statuti delle società, in forza della quale, in relazione alle previsioni statutarie, il venir meno della maggioranza, della minoranza o anche di uno solo dei componenti dell'organo amministrativo comporta automaticamente la decadenza di tutti gli amministratori⁸².

La clausola si pone in netta deroga rispetto al sistema della cooptazione degli amministratori disciplinata di *default* dai commi 1 e 3 dell'art. 2386, c.c.⁸³, per cui l'applicazione di uno dei due sistemi preclude di fatto l'utilizzo dell'altro.

Va ricordato che la procedura della cooptazione (cooptare significa portare dentro) è applicabile per legge (salvo diversa disposizione statutaria) sempre nelle spa (a meno che lo statuto non lo precluda) e convenzionalmente nella srl, ed è finalizzata ad evitare l'intervento immediato dell'assemblea fino alla convocazione della prima assemblea utile nel caso in cui venga meno uno o più amministratori o la minoranza di essi.

La clausola "*simul stabunt simul cadent*", descritta nel quarto comma dell'art. 2386, c.c., può disciplinare situazioni in cui non solo viene meno la minoranza ma anche quelle in cui viene a cessare la maggioranza del consiglio. Infatti, in assenza di tale clausola anche in caso di cessazione della maggioranza del CDA l'assemblea dovrà rinominare solo gli amministratori cessati.

⁸² Isolata dottrina traendo spunto argomentativo dalla lettera della norma che utilizza il plurale "taluni" escluderebbe l'applicabilità della clausola in caso di cessazione di un singolo amministratore, Troise G., Sub art. 2386 c.c., in A.a.V.v., La riforma delle società. Commentario, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, I, 71.

La restante dottrina ritiene al contrario che la clausola possa prevedere la decadenza di tutti gli amministratori per il venir meno anche di uno solo di essi, si veda: Ghezzi F., Sub art. 2386, c.c., in A.a.V.v., Amministratori, a cura di Ghezzi F., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P.G.-Bianchi L.- Ghezzi F.- Notari M., Milano, 2005, 269; Galgano F. Genghini R., Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano F., Padova, 2006, 434; Mosco G.D., Sub art. 2486 c.c., in Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini G. e Stagno d'Alcontres A., Napoli, 2004, Vol. II, 621.

⁸³ Sul tema De Angelis L., La cooptazione degli amministratori e il ruolo dei sindaci, Società e contratti, bilancio e revisione, 2019, 1, 6.

In altre parole, in presenza di una clausola *simul stabunt simul cadent* non si potrà avere né cooptazione né integrazione, occorrendo la sostituzione di tutti i componenti dell'organo amministrativo⁸⁴.

in presenza di una siffatta clausola si escluderà ogni ipotesi di cooptazione dovendo necessariamente intervenire l'assemblea dei soci, non essendo ammissibile la sostituzione parziale del CDA, contemplata dal secondo comma dell'art. 2386, c.c., che sarà superata dalla introduzione della clausola di cui al quarto comma di detto articolo, rendendo necessaria la immediata nomina *ex novo* da parte dell'assemblea di tutti i membri dell'organo amministrativo⁸⁵.

La clausola *simul stabunt simul cadent* funge da stimolo alla coesione dell'organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno o di alcuni degli altri determina la decadenza dell'intero consiglio e nel contempo è consapevole che può determinare quella decadenza quando in disaccordo con gli altri amministratori⁸⁶. Tali circostanze possono contribuire ad attutire la discussione interna laddove per il mantenimento in vita del Cda è necessario non estremizzare contrapposizioni che possono portare allo stallo decisionale che può indurre alle dimissioni di un membro per superare lo stallo stesso⁸⁷.

La clausola serve anche a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina quando la società sia pariteticamente partecipata dai soci⁸⁸.

⁸⁴ De Luca N., Uso distorto della clausola *simul stabunt simul cadent*, nota a Trib. Milano, 14.1.2020, Società, 2020, 293. In tal senso anche Trib. Milano, 24.4.2018, cosiddetto caso TIM, l'innescò della clausola statutaria "comporta la necessità di integrale rinnovo del CDA, senza la possibilità di procedere a sostituzioni parziali interinali". A commento del provvedimento cautelare milanese vedi Albertini L., Questioni di *governance* nelle società quotate: clausola *simul stabunt simul cadent*, abusività delle dimissioni dei consiglieri e impugnabilità delle delibere del collegio sindacale, law blog.

⁸⁵ Trib. Milano, 23.4.2018, in Sistema integrato Eutekne, con nota di De Angelis L., Impugnabile la deliberazione del collegio sindacale, Società e contratti, bilancio e revisione, 2018, n. 6, 6.

⁸⁶ Trib. Milano, 12.3.2024, Giur. It., 2024, 2628; Trib. Milano, 14.1.2020, Società, 2020, 293.

⁸⁷ Trib. Milano, 14.1.2020, Società, 2020, 293, secondo cui "la clausola *simul stabunt simul cadent*, riconosciuta dall'art. 2386, comma 4, c.c., è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina e funge da stimolo alla coesione dell'organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno degli altri amministratori determina la decadenza dell'intero consiglio e, nel contempo, egli stesso può contribuire a quella decadenza quando in disaccordo con gli altri componenti del consiglio di amministrazione".

⁸⁸ Cass., 16.3.1990, n. 2197, Società, 1990, 1038. Per App. Brescia, 13.10.2020, la presenza di una clausola *simul stabunt simul cadent* trova giustificazione, tra le altre cose, nella necessità di garantire gli equilibri all'interno del consiglio di amministrazione (e di gestione) di una società e di evitare che l'equilibrio iniziale possa essere compromesso per effetto della cooptazione prevista dal primo comma dell'art. 2386, c.c., www.obgc.unibs.it.

In linea con quanto sopra la Cassazione ha scritto che “tale clausola ha, dunque, l’effetto di caratterizzare intrinsecamente il rapporto tra il componente l’organo collegiale e l’ente collettivo, funzionando da stimolo alla coesione dell’organo medesimo, poiché ciascun componente è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri determinano la decadenza dell’intero organo e, nel contempo, può contribuire a quella decadenza, quando in disaccordo con gli altri”⁸⁹.

L’impiego di questa pattuizione in funzione antistallo è comunque coerente con il fine tradizionale della clausola, che è quella di salvaguardare la gestione societaria ove per determinate ragioni si siano rotti gli equilibri originariamente stabiliti al momento della nomina dell’organo amministrativo⁹⁰.

Si segnala, peraltro, come uno stallo decisorio gestorio non necessariamente comporti delle conseguenze negative per l’impresa, visto che potrebbe impedire anche la prosecuzione di politiche aziendali che *ex post* si rivelino pregiudizievoli e che mettano esse stesse a rischio la continuità dell’impresa, potendosi rivelare anche quale fonte di responsabilità per l’amministratore che non si sia opposto. Inoltre, un’*impasse* dell’organo gestorio potrebbe semplicemente indurre le parti ad esaminare nuove e diverse scelte decisionali.

Uno stallo prolungato e su questioni rilevanti, che determini l’impossibilità di funzione dell’organo o piuttosto l’impossibilità di perseguimento dell’oggetto sociale, anche ove non si voglia ammettere che possa essere fonte di scioglimento della società ex art. 2484, c.c. (in assenza di una espressa previsione statutaria ex art. 2484, primo comma n. 7, c.c.) è sicuramente pregiudizievole al regolare andamento dell’impresa, quantomeno nel lungo termine, in mancanza di un tempestivo intervento dell’assemblea per la rimozione dell’organo amministrativo. In assenza della clausola i soci potrebbero non essere tempestivi nel sostituire i componenti dell’organo gestorio⁹¹.

In conclusione, si osserva che la peculiarità dell’utilizzo della previsione in esame rispetto ad un possibile stallo decisionale dell’organo amministrativo è dovuta anche al ruolo che la clausola può

⁸⁹ Cass., 7.5.2025, Reg. gen. 10428/2021, n. sez. 1880/2025 R.G., Racc. Gen., 14268/2025, pub. 28.5.2025, Ilcaso.it.

⁹⁰Trib. Milano, 10.6.2008, Giur. It., 2009, 377, afferma che l’art. 2386, comma quarto, c.c., nel sancire la legittimità della clausola in esame, precisi come essa regoli gli effetti del vuoto di potere gestionale, successivi alla causa di decadenza operante per tutto il consiglio di amministrazione, predisponendo in tal modo un meccanismo di scadenza anticipata dello stesso quale condizione risolutiva del rapporto eguale al caso di naturale scadenza del mandato, cui farebbe seguito la *prorogatio* dei poteri di tutti gli amministratori sino alla convocazione dell’assemblea, che nominerà il nuovo.

⁹¹ Secondo Trib. Firenze, 18.2.2022, n. 455, in Sistema integrato Eutekne, “la clausola presta la propria efficienza di impiego nei casi in cui il CDA possa venire a trovarsi in situazioni di stallo deliberativo per effetto di *filibustering*, o di comportamenti ostativi o solo anche fermamente dissenzienti, ...in rottura dell’originaria unità di intenti, assicurando equilibrio e allineamento tra l’assemblea e l’organo di gestione”.

svolgere al fine di prevenire indirettamente il verificarsi dello stallo gestorio e non solo rispetto alla sua risoluzione, una volta intervenuto.

In presenza di una siffatta clausola, l'organo amministrativo, ferma la responsabilità per gli atti compiuti, al fine di conservare la carica esercitata, sarà sicuramente più propenso all'individuazione di una soluzione condivisa e ad esplorare possibili soluzioni alternative, anche negoziando la risoluzione dell'*impasse* indirettamente con la compagine sociale (assemblea) di cui lo stesso è espressione.

9. La clausola *simul stabunt simul cadent* in altri sistemi di amministrazione nella s.p.a. e in altri modelli societari. La redazione della clausola *simul stabunt simul cadent* in funzione anti stallo

E' necessario interrogarsi se la clausola in commento, espressamente prevista dal legislatore nel sistema classico di amministrazione e controllo delle spa, possa legittimamente essere applicabile anche in quelle società per azioni che adottino il modello monistico o dualistico⁹². In relazione al sistema monistico non sussistono particolari dubbi in relazione all'applicabilità di detta clausola stante l'espresso richiamo all'art. 2386 c.c. nel comma primo dell'art. 2409-noviesdecies, in tema di consiglio di amministrazione, e nel comma primo dell'art. 2409-octodecies, in merito al comitato per il controllo della gestione⁹³.

Maggiori dubbi, in passato, si manifestavano in relazione al modello dualistico, anche se la clausola non sembrava, ad un primo esame, incompatibile con detto modello di amministrazione.

Infatti, l'art. 2386, c.c., non veniva mai richiamato da alcuna norma inerente il modello stesso⁹⁴. Inoltre, in tale modello l'art. 2409-duodecies, comma sette, c.c., si limita a stabilire⁹⁵ che la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di sorveglianza impone l'obbligo dell'assemblea di

⁹² Sul tema Barnabei R., in A.a.v.v., Codice delle società, diretto da Nazzicone L., Milano, 2024, 645.

⁹³ Sul tema: Bertolotti A., Il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico, Società e contratti, bilancio e revisione, 2023, n. 3, 6.

⁹⁴ In generale sul Sistema dualistico: Garilli C., Il sistema dualistico, in A.a.v.v., Trattato delle società, a cura di Donativi V., Vol. II, Società per azioni, Milano, 2022, 2370; Cariello V., il sistema dualistico, Torino, 2012, 466.

⁹⁵ Cass., 7.5.2025, Reg. gen. 10428/2021, n. sez. 1880/2025 R.G., Racc. Gen., 14268/2025, pub. 28.5.2025, Ilcaso.it. Per un commento si veda De Angelis L., Clausole *simul stabunt simul cadent* valida anche nel sistema dualistico, Il quotidiano del commercialista, www.eutekne.info, 23.6.2025.

provvedere senza indugio alla loro sostituzione, senza alcun richiamo all'applicazione del principio della simultanea cessazione dalla carica di tutti i consiglieri.

Ogni dubbio interpretativo sembra ormai superato a seguito di un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione, la quale non solo ha ritenuto applicabile la clausola *simul stabunt simul cadent* in generale al modello dualistico e quindi nel Consiglio di gestione ex art. 2409-novies, ma l'ha legittimata anche nell'ambito dell'organo di gestione e controllo che in tale modello è rappresentato dal Consiglio di sorveglianza.

La Cassazione ha statuito che le finalità della clausola "non sono estranee al funzionamento e all'operatività delle società per azioni basate sul sistema dualistico, per cui l'adozione di una siffatta clausola in tali società va ritenuta legittima, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando la assenza di un puntuale richiamo all'art. 2386, terzo comma, cod. civ. nell'ambito della specifica disciplina a queste società dedicata"⁹⁶.

Il comma 4 dell'art. 2386, c.c., dispone l'applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent* nell'ambito degli statuti delle spa, mentre nulla è previsto in tema di srl. Ci si deve interrogare se tale clausola sia ammissibile in dette società nel caso in cui esse siano dotate di consiglio di amministrazione e, inoltre, se essa possa inserirsi statutariamente anche nei casi di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva ex art. 2475, c.c., nonché quando nel CDA sia prevista la nomina di uno o più amministratori designati in virtù di un particolare diritto ex art. 2468, comma terzo, c.c.

In merito al primo quesito, nel caso di srl amministrata da un consiglio di amministrazione la sostanziale coincidenza di composizione e funzionamento dell'organo gestorio rispetto al medesimo organo nell'ambito delle spa, hanno portato la giurisprudenza a ritenere ammissibile l'introduzione della clausola anche negli statuti di srl⁹⁷, fatta eccezione, ovviamente, per quella parte della clausola che preveda, in caso di cessione di uno o più amministratori, la convocazione dell'assemblea e la conseguente amministrazione ordinaria da parte del collegio sindacale che, come noto, in queste società, nella maggior parte dei casi, può *mancare in toto*, anche nella forma di organo monocratico.

⁹⁶ Cass., 7.5.2025, Reg. gen. 10428/2021, n. sez. 1880/2025 R.G., Racc. Gen., 14268/2025, pub. 28.5.2025, Ilcaso.it.

⁹⁷ Trib. Napoli, 14.11.2013, n. 12686, Sistema integrato Eutekne, Trib. Milano, 5.2.2019, n. 1124, Sistema integrato Eutekne, commentato da Grossi G.L., *Simul stabunt, simul cadent*: l'amministratore cessato che agisce per il risarcimento danni deve provare il carattere abusivo e/o strumentale della vicenda sociale che ha condotto alla sua decadenza, 4 giugno 2019, www.elegal.it.

Secondo la prassi notarile la possibilità di utilizzo della clausola nelle srl vale anche nel caso di co-amministrazione congiuntiva o disgiuntiva⁹⁸, con precisazione che lo statuto può limitare l'efficacia della clausola solo ad una o ad alcune forme di amministrazione plurisoggettiva: collegiale, co-amministrazione congiuntiva, co-amministrazione disgiuntiva⁹⁹.

Infine, qualora siano stati nominati uno o più amministratori in virtù dell'assegnazione di un particolare diritto ad un socio ex art. 2468, comma terzo, c.c., si potrebbe obiettare che la clausola qui esaminata potrebbe risultare in contrasto con la regola che richiede, ai fini della revoca, l'unanimità dei consensi o, alternativamente, la giusta causa. In altre parole, in presenza di una clausola *simul stabunt simul cadent*, gli altri soci potrebbero liberarsi dell'amministratore nominato dal singolo socio titolare del particolare diritto di nomina (anche senza giusta causa) inducendo uno degli altri amministratori a dimettersi¹⁰⁰. Al riguardo si è tuttavia sottolineato come la clausola lasci di fatto intatto il diritto particolare del socio a rinominare il proprio amministratore, il che supererebbe nella sostanza, i dubbi sopra evidenziati¹⁰¹.

Al fine di redigere una clausola di *simul stabunt simul cadent* che sia adeguata nel caso di stallo gestorio nell'organo amministrativo è necessario risolvere due questioni interpretative dibattute.

La prima questione è se a fronte dell'inserimento di una clausola *simul stabunt simul cadent* che nulla specifichi al riguardo, a fronte della cessazione di più amministratori, anche nel caso in cui venga meno la maggioranza del CDA, debba intendersi in *prorogatio* ex art. 2385, c.c., l'intero CDA o solo gli amministratori non cessati e, quindi, se la *prorogatio* alla gestione transitoria spetti all'intero consiglio o solo agli amministratori non cessati.

Il secondo quesito riguarda l'ampiezza dei poteri spettanti agli amministratori in *prorogatio* che per taluni potrebbero continuare a gestire la società senza alcuna limitazione, mentre per altri dovrebbero limitarsi a compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Il primo dubbio è risolto in tre diverse maniere.

⁹⁸ In tal senso chiaramente Comitato interregionale dei Consigli notarili del Triveneto, orientamenti n.n. IC27 e IC28 del settembre 2006.

⁹⁹ In tal senso Comitato interregionale dei Consigli notarili del Triveneto, orientamenti n.n. IC27 del settembre 2006.

¹⁰⁰ Esprime dubbi circa l'ammissibilità Regoli D., La società a responsabilità limitata, a cura di Ibba C. – Marasà G., Milano, 2020, Vol. II, 1725.

¹⁰¹ De Angelis L., La clausola *simul stabunt simul cadent* nelle spa e nelle srl, Società e contratti, bilancio e revisione, 2025, n. 7/8, 9;

Per una prima tesi si dovrebbe ritenere che la rinuncia all'incarico (dimissioni) di alcuni amministratori avrebbe effetto immediato per gli stessi solo se rimane in carica la maggioranza degli amministratori componenti il CDA¹⁰².

Per una seconda ricostruzione la *ratio* della clausola *simul stabunt simul cadent* sarebbe quella di evitare la gestione, anche solo temporanea, della società da parte della minoranza del consiglio di amministrazione. Pertanto, la clausola opera come causa generale di scadenza di tutti gli amministratori per effetto della cessazione di alcuni e ne conseguirebbe inevitabilmente un regime di *prorogatio* di poteri per tutti i componenti dell'organo amministrativo, da considerarsi congiuntamente rimasti in carica sino all'assemblea di nuova elezione¹⁰³.

Secondo una terza ed ultima tesi visto il dato letterale dell'art. 2386, c.c., che si riferisce "alla convocazione dell'assemblea d'urgenza da parte degli amministratori rimasti in carica" rimarrebbero in *prorogatio* gli amministratori non dimissionari anche nel caso di cessazione della maggioranza del CDA¹⁰⁴.

Nonostante il secondo orientamento appaia ad oggi prevalente, la tesi della *prorogatio* generalizzata a tutti gli amministratori pare soluzione preferibile in ottica di stallo decisionale al fine di impedire prevaricazioni degli amministratori non dimissionari su quelli dimissionari soprattutto nel caso di nomina da parte di soci paritetici, e in particolare qualora si risolve il secondo quesito abbracciando la soluzione che lascia agli amministratori pieni poteri. Infatti, sembra prevalente l'orientamento secondo cui gli amministratori in *prorogatio* conservano di fatto pieni poteri, potendo quindi compiere sia atti di gestione ordinaria che straordinaria, non rinvenendosi nelle norme di *default* di cui all'art. 2385, primo e secondo comma, c.c., alcuna distinzione fra i poteri degli organi scaduti e di quelli regolarmente operanti nell'ambito del relativo mandato¹⁰⁵.

¹⁰² Sanfilippo P.M., Sub art. 2386, c.c., in A.a.V.v., Le società per azioni, diretto da Abbadessa P. – Portale G.B., Milano, 2016, Vol. I, 1276.

¹⁰³Trib. Milano, 10.6.2008, Giur. It., 2009, 377.

¹⁰⁴ Ferrara jr – Corsi F., Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 612. In tal senso anche Della Tomasina L., Sub art. 2386, in A.a.V.v., Commentario del codice civile, diretto da Gabrieli E., a cura di Santosuosso D.U., Torino, 2015, 223; Portale G.B. – Bordiga F., *Clausola simul stabunt simul cadent* e cessazione dalla carica di amministratore per rinuncia all'ufficio, Vita not., 2009, I, 57. In tale direzione anche Orientamento del Comitato notarile triveneto, H.C.9, del settembre 2006. In giurisprudenza Trib. Torino, 25.7.2022, n. 3282, Sistema integrato Eutekne.

¹⁰⁵De Angelis L., La clausola *simul stabunt simul cadent* nelle spa e nelle srl, Società e contratti, bilancio e revisione, 2025, n. 7/8,12; 9; Spiotta M., in A.a.V.v., Assemblee e amministratori, a cura di Cavalli G., Torino, 2013, 581; in giurisprudenza: Cass., 28.4.1997, n. 3652, Sistemi integrati Eutekne.

Sembra opportuna, ad avviso di chi scrive, che la clausola statutaria *simul stabunt simul cadent* preveda durante la c.d. *prorogatio* di solo taluni amministratori (ritenuta prevalente in dottrina) poteri di gestione limitati alla sola amministrazione ordinaria al fine di evitare contenzioni tra amministratori e soprattutto soci in esito di “fughe in avanti” degli amministratori superstiti non più bilanciati o meglio pareggiati dagli amministratori dimessisi e facenti capo ad uno dei soci paritetici e eventuali pieni poteri solo quando la clausola statutaria preveda la *prorogatio* per tutti gli amministratori dimissionari e non.

10. La clausola *Two to hire, one to fire clause* (clausola in due per nominare l’amministratore uno solo per revocarlo)

Al fine di risolvere preventivamente una situazione di *deadlock* a livello di *management* non è infrequente nelle società (soprattutto in America) la previsione di una clausola “*two to hire, one to fire*”, con la quale i soci paritetici concordano di nominare congiuntamente gli amministratori, ma assegnano a ciascuno di essi individualmente la facoltà di revocare uno o più amministratori¹⁰⁶.

Il senso di detta clausola è quello di evitare contrapposizioni tra soci ed amministratori, mantenendo la pariteticità tra i soci nella sola fase di nuova nomina degli amministratori che devono sostituire quelli revocati.

Detta clausola è considerata con favore dalla prassi anglosassone perché risulta di incentivo per gli amministratori, spinti ad una amministrazione bilanciata che non scontenti nessuno dei soci paritetici, soprattutto, quando l’amministratore nominato non è un terzo indipendente e non gode inizialmente della fiducia di entrambi i soci. Ovviamente nel patto parasociale il socio non revocante si deve impegnare a non opporsi alla revoca, salvo che addirittura non si preveda per questa specifica ipotesi un *casting vote* dirimente.

11. Lo stallo nelle decisioni degli amministratori: modalità di soluzione interne all’organo (il sistema del c.d. “casting vote” o voto de calidad - Prevalenza in caso di votazione paritetica del voto di una delle due parti

¹⁰⁶ Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*, edito Eutekne, Torino, 2024, 143.

Una categoria di soluzioni atte a superare lo stallo decisionale è rappresentata da clausole che stabiliscono la prevalenza del punto di vista di un amministratore su quello dell'altro (c.d. “*casting-vote*”) (tradotto voto decisivo)¹⁰⁷, anche se dette clausole non sono molto ricorrenti¹⁰⁸.

La ragione risiede nell'ovvia considerazione che una volta concordata una composizione degli organi decisionali, o comunque un *quorum*, tali da richiedere il consenso di entrambi gli amministratori/soci (o gruppi di soci), è abbastanza eccezionale, in linea di principio, che uno di essi accetti di sottomettersi in un secondo tempo al volere dell'altro.

Tuttavia, esiste una casistica non trascurabile che registra l'adozione di questo sistema che trova la propria motivazione nel fatto che uno dei due soci, godendo in ipotesi di una migliore posizione di partenza rispetto all'altro (per un maggior apporto tecnologico o commerciale all'intrapresa imprenditoriale, un più elevato impegno finanziaria o per altre cause) ritenga tuttavia opportuno accettare, in prima battuta, la ricerca di soluzioni concordate con l'altro socio, fermo restando però il suo diritto a far valere le proprie ragioni qualora il consenso non venga raggiunto.

Si tratta di un diritto di voto rafforzato con il quale il soggetto votante aggiunge al voto che gli spetta il diritto di dirimere lo stallo nelle decisioni chiuse in parità facendo prevalere il proprio voto¹⁰⁹.

Potremmo definirlo come una sorta di potere dirimente che si materializza nel caso di votazione numericamente paritaria.

Si valuterà all'inizio del presente paragrafo l'ammissibilità (vaghiata da dottrina e giurisprudenza) del c.d. *casting vote* “generale” (ossia su ogni decisione dell'organo amministrativo), chiudendo verificandone l'applicazione alle sole ipotesi del verificarsi di un ben preciso *trigger event* (evento scatenante lo stallo decisionale)¹¹⁰.

¹⁰⁷ In caso di Consiglio di amministrazione si parla anche di “*tie-breaking vote*”. Il voto del presidente del Consiglio di amministrazione prevale nel caso di votazione finita in pareggio. Si tratta, tuttavia, di un rimedio che non funziona in ogni situazione di stallo (ad es. un *partner* non adempie all'obbligo di versamento di capitali). Inoltre, di fatto, tale clausola conferisce il controllo ad una parte contravvenendo, quindi, allo scopo della *joint venture* stessa.

¹⁰⁸ Busi C.A., Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale”, edito Eutekne, Torino, 2024, 136.

¹⁰⁹ Si è scritto, Sacco Ginevri A. “Appunti sulla derogabilità della regola un amministratore un voto in Consiglio di amministrazione di spa”, *Giur. comm.*, I, 2012, p. 731, che “*non violerebbe certo l'esercizio collegiale delle funzioni consiliari una clausola statutaria che attribuisse a determinati amministratori un maggior peso deliberativo al ricorrere di circostanze individuate e transeunti*”.

¹¹⁰ Sull'argomento vedi anche Ruotolo A. – Boggiali D., S.r.l. artigiana e regola del *casting vote*, in quesito d'impresa n. 713, 2014, disponibile presso www.notariato.it.

Nel consiglio di amministrazione normalmente il *casting vote* generale spetta al presidente del consiglio e in questo ambito la dottrina non ha faticato a riconoscerne la validità¹¹¹.

Infatti, il (*casting vote*) nei Consigli di amministrazione, ove l'autonomia statutaria concessa con riferimento alla determinazione della maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni del CdA è piena (ai sensi dell'art. 2388 co. 2 c.c.) è ritenuta ammissibile, soprattutto, ove attribuisca prevalenza al voto del presidente del CdA in caso di parità dei voti.

Infatti, l'art. 2388, c.c., per le spa non prevede esplicite limitazioni all'autonomia statutaria ritenendosi così ammissibile sia l'innalzamento del *quorum* deliberativo, sia l'abbassamento, come nel caso del *casting vote*, che ove si determini una parità di voti a favore e contro fa prevalere il voto del presidente o, secondo taluni¹¹², anche di altro componente del consiglio individuabile *ex ante*.

Si è scritto che il *casting vote* previsto statutariamente è in linea con “*un'esigenza di funzionamento dell'organo gestorio, non implicante un voto doppio, bensì il rafforzamento in senso decisorio di una volontà già formata (e paritaria)*”¹¹³.

Si è dubitato della possibilità di fare ricorso a tale clausola nel caso in cui il consiglio sia composto da due soli membri, argomentando che si finirebbe per svuotare di ogni reale contenuto il principio di

¹¹¹ Sembra implicitamente per l'ammissibilità Trib. Verona 24.7.2012 laddove afferma che è invalida la delibera del CdA adottata con il voto dirimente (*casting vote*) del presidente in assenza di una previsione statutaria che espressamente ne riconosca tale valenza. A favore anche Trib. Bologna 26.4.95, *Briglia Sciolta srl* ricorso 1055/1995 in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, *Società*, 1995, p. 1225; Trib. Bologna, 22.4.96, *Fly Blue srl*, ricorso 2466/1996 in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna, *Società*, 1997, n. 8. Si veda a favore la massima Consiglio notarile di Firenze n. 56, commentata da Busani A. “Diritto di nomina dei singoli soci per i membri del CDA”, *Il Sole - 24 Ore*, 30.3.2016. In dottrina: Calandra Buonauro V. “L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale”, Torino, 2019, p. 153; Calandra Buonauro V. “Amministrazione bi-personale, metodo collegiale e clausola di prevalenza del voto del presidente”, *Giur. comm.*, 1985, II, p. 653; Sanfilippo P.M. “Il controllo di meritevolezza sugli statuti di società: per un'applicazione alla funzione amministrativa di s.p.a.”, in AA.VV. “Società, banche e crisi di impresa”, *Liber amicorum* Pietro Abbadessa, UTET, 2014, Vol. I, p. 587; Meoli M. “Voto del presidente del CdA determinante solo se previsto nello statuto”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 13.9.2012. In argomento: Sacco Ginevri A. “Appunti sulla derogabilità della regola un amministratore un voto in Consiglio di amministrazione di s.p.a.”, *Giur. Comm.*, 2012, I, 721.

¹¹² Guerrieri G., Sub art. 2388, in A.a.V.v., *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti A., Padova, 2005, I, 732,

¹¹³ Trib. Bologna 26.4.95, *Briglia Sciolta srl* ricorso 1055/1995 in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, *Società*, 1995, p. 1225; Trib. Bologna 22.4.96, *Fly Blue srl*, ricorso 2466/1996 in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna, *Società*, 1997, n. 8.

collegialità¹¹⁴, rendendo superflua qualsiasi votazione e riconducendo ogni deliberazione del consiglio alla sola volontà del presidente¹¹⁵.

Per l'inammissibilità della clausola si è espressa isolata giurisprudenza amministrativa affermando che sostenere che *“in caso di parità, in un collegio composto da due soli componenti, prevale il voto del presidente, corrisponde in pratica ad affermare che l'unico decidente è il presidente, alterando in modo profondo e incontrovertibile il principio di par condicio dei componenti degli organi collegiali”*¹¹⁶. In detta pronuncia il TAR capitolino conclude che la regola del voto dirimente in capo al presidente *“laddove prevista in modo acritico dalla norma per il funzionamento di un collegio di due soli componenti, si risolve in una inammissibile prevalenza di un componente sull'altro, violando il principio già citato della par condicio dei componenti degli organi collegiali, ed è tale da poter affermare come intervenuta una sostanziale riduzione dell'organo da collegiale ad organo monocratico”*¹¹⁷.

Si è inoltre scritto che l'esistenza di un principio di responsabilità solidale degli amministratori potrebbe giustificare una tendenziale avversione per ogni forma di deroga a posizioni di sostanziale uguaglianza fra membri del Consiglio di amministrazione impedendo pertanto una lettura flessibile della regola *“un amministratore-un voto in Consiglio di amministrazione”*¹¹⁸.

A queste argomentazioni si è opposto che l'atto collegiale non richiede necessariamente il concorso di più volontà all'assunzione della deliberazione, ma la partecipazione di più persone al procedimento

¹¹⁴Trib. Bologna 24.10.95, *Delta Macchine automatiche srl* ricorso 6466/1995 in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, *Società*, 1995, p. 1225; Trib. Bologna 17.1.96, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna, *Società*, 1997, n. 8. In dottrina: Calandra Buonauro V. *“L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale”*, Torino, 2019, 168.

¹¹⁵ Trib. Milano 18.7.84, *Giur. Comm.*, 1985, II, p. 653. Orientamento Comitato Triveneto dei Notai H.C.5. Nello stesso senso si esprime Trib. Napoli 21.6.96, *Società*, 1997, p. 71, per il quale, se nello statuto fosse inserita una tale clausola, non si tratterebbe più di un Consiglio di amministrazione, bensì di un amministratore unico, o comunque di un organo che decide o con l'unanimità ovvero con la forza.

¹¹⁶ Tar Lazio, sez. II, 10.11.2014 n. 11225.

¹¹⁷ Tar Lazio, sez. II, 10.11.2014 n. 11225.

¹¹⁸ Rescio G. *“Stalli decisionali e roulette russa”*, in AA.VV. *“Patrimonio sociale e governo dell'impresa”*, a cura di Rescio G., Speranzin M., Giappichelli, 2020, p. 357, si chiede *“se sia conforme alla struttura e alla funzione normativa del Consiglio di amministrazione la riduzione statutaria del ruolo dell'amministratore consigliere a consulente del presidente (nel rispetto della collegialità del procedimento) e guardiano delle sue decisioni (con il potere/dovere di impugnare le delibere invalide adottate con il voto decisivo del presidente: dal momento che i doveri e le responsabilità dell'amministratore restano soggetti alle regole ordinarie, sembra arduo pensare che egli possa essere privato di qualsiasi capacità interdittiva (in consiglio di due membri, da solo; in consigli con più di due membri, in concorso con altri) di decisioni valide, ma dannose, dell'organo gestorio di cui fa parte)”*.

deliberativo¹¹⁹ anche se la decisione viene assunta con il voto favorevole di un solo componente del collegio¹²⁰. È il caso di una deliberazione del CDA assunta con il voto favorevole di un solo consigliere quando gli altri si siano dovuti astenere per conflitto di interessi¹²¹.

Si è ulteriormente aggiunto che un meccanismo statutario che consenta il superamento di *impasse* deliberative in caso di parità di voti, agevolando il funzionamento dell'organo amministrativo, si mostra in linea con le esigenze efficientistiche del modello amministrativo (perlomeno di spa) voluto dal legislatore, anche se attenua la portata del principio di maggioranza¹²².

Si è sottolineato che la manifestazione di voto del secondo amministratore (privo del *casting vote*) sarebbe pur sempre indispensabile ad altri effetti, quali la legittimazione ad impugnare le delibere consiliari e le formalità di esonero dalla responsabilità solidale¹²³ e che “non si ravvisa alcuna ragione per escludere il ricorso a tale clausola proprio in quella ipotesi nella quale la maggiore probabilità di conseguenze paralizzanti del disaccordo fra gli amministratori ne accentui l'utilità pratica”¹²⁴.

Si è precisato che in riferimento alla responsabilità solidale degli amministratori la riforma del diritto societario, attraverso la valorizzazione espressa delle competenze specifiche e dei requisiti professionali dei singoli amministratori, ha affievolito il tradizionale principio di solidarietà della responsabilità degli amministratori, trasformandolo adesso in un criterio meramente presuntivo¹²⁵. Tale orientamento in tema di responsabilità è stato fatto proprio dalla Suprema Corte che dopo aver premesso che il componente del Consiglio di amministrazione abbia sempre l'onere, anche in presenza di condotta egemone del presidente dell'organo, di svolgere la sua funzione di controllo sull'andamento della società, ha avuto il pregio di elencare i corretti comportamenti dei consiglieri “non egemoni” tra i quali:

- 1) sollevare le opportune osservazioni,
- 2) chiedere i necessari chiarimenti;

¹¹⁹ Logica conseguenza di quanto affermato sembrerebbe essere che il voto doppio del presidente potrebbe valere solo ai fini deliberativi, non già per la costituzione del consiglio. In argomento orientamento H.C.5 della Commissione Società del Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie.

¹²⁰ Calandra Buonauro V. “L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale”, Torino, 2019, p. 153.

¹²¹ Ruotolo A. “La clausola di casting vote”, *Altalex*, 29.4.2016, www.altalex.it.

¹²² Sanfilippo P.M. “Il controllo di meritevolezza sugli statuti di società: per un'applicazione alla funzione amministrativa di s.p.a.”, in AA.VV. “Società, banche e crisi di impresa”, *Liber amicorum* Pietro Abbadessa, UTET, 2014, Vol. I, p. 589.

¹²³ Spiotta M., *L'esercizio del diritto di voto nel CDA, Società e contratti, bilancio e revisione*, 2018, n. 9, 14.

¹²⁴ Spiotta M., *L'esercizio del diritto di voto nel CDA, Società e contratti, bilancio e revisione*, 2018, n. 9, 14.

¹²⁵ Di Cataldo V. “Problemi nuovi in tema di responsabilità di amministratori di società per azioni: dal possibile affievolimento della solidarietà all'incerto destino dell'azione della minoranza”, *Giur. comm.*, 2004, I, p. 645.

3) avere cura di far inserire detti rilievi a verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione alle quali prende parte ed esprimendo, se necessario, voto contrario o quantomeno formalizzando la propria astensione in relazione a decisioni ritenute non in linea con la corretta gestione della società. L'osservanza dei comportamenti sopra declinati risulta dirimente anche al fine di escludere il configurarsi di una sorta di responsabilità oggettiva in campo al consigliere¹²⁶.

Last but non least si è sottolineato come sia possibile l'introduzione in statuto di una tecnica per ridurre il rischio di deliberazioni assunte con il voto determinante ex art. 2391 c.c. degli amministratori interessati, che preveda l'esclusione di tali amministratori dalla votazione¹²⁷ e si è evidenziato che l'art. 50 co. 2 del regolamento CE 2157/2001 in tema di *Societas Europaea* prevede il *casting vote* presidenziale.

Il notariato milanese ha precisato che *“il voto determinante può essere attribuito a qualsiasi amministratore, purché lo statuto contenga un criterio di sicura imputabilità che ne consenta l'individuazione. Ciò può avvenire mediante associazione ad una carica (ad es. presidente, amministratore delegato) o in funzione della relativa provenienza, in connessione con le modalità con cui è avvenuta la nomina, facendo sì che a beneficiarne sia l'amministratore espresso dai portatori di determinati interessi rilevanti (ad es. amministratore designato dai titolari di una categoria di azioni o di particolari diritti nella s.r.l.; il primo nome della lista di minoranza che abbia ricevuto più voti nella elezione degli amministratori mediante il voto di lista; l'amministratore nominato dai portatori di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2351 comma 5 c.c.). Ma niente vieta ulteriori diversi criteri idonei ad identificare l'amministratore dotato del voto determinante, selezionandolo per autorevolezza (ad es. il più anziano di età) o per esperienza (chi da più tempo esercita funzioni gestorie nel settore in cui opera la società) o per numero di consensi riscossi (chi abbia ricevuto più voti in caso di votazione a maggioranza relativa) o per altre ragioni”*¹²⁸.

¹²⁶ Cass. 8.11.2018 n. 7327, con commento di Grossi G.L. “L'importanza della verbalizzazione del dissenso: la condotta egemone del Presidente del CdA non esonera gli altri amministratori dal controllo sull'andamento della società”.

¹²⁷ Vettoruzzo M., *sub* art. 2391, in “Amministratori”, a cura di Ghezzi, Commentario Marchetti P., Bianchi L., Ghezzi, Notari M., 2005, p. 489.

¹²⁸ Massima del Consiglio notarile di Milano 195/2020. In dottrina Spiotta M. “L'esercizio del diritto di voto nel C.d.A”, *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 9, 2018, p. 14; in dottrina a commento della massima vedi: De Angelis L. “Cda, ok al voto determinante”, *Italia Oggi*, 20.11.2020, p. 27; Faieta M. “Voto determinante e deliberazioni unanimi del C.d.a.: la massima milanese n. 195”, *Altalex*, 17.5.2021, www.altalex.it; Landuzzi F. “Voto determinante dell'amministratore nelle decisioni del CdA”, *Euroconference news*, 4.10.2021; Marra G. “Il voto determinante nel Consiglio di amministrazione di s.p.a.” (glosse alla massima Consiglio notarile di Milano 195), *Rivista di Diritto Societario (RDS)*, 2022, p. 137.

La giurisprudenza ha precisato che è lecito attribuire il *casting vote* al “consigliere più anziano”, purché nella clausola sia certa l’individuazione soggettiva in relazione alla determinazione dell’oggetto della clausola, attraverso la precisazione se l’anzianità sia anagrafica o di carica e, in questo secondo caso, se essa derivi dall’appartenenza al medesimo attuale collegio ovvero dall’assunzione già per il passato della citata veste¹²⁹.

In conclusione, lo strumento descritto si traduce nell’attribuzione di un voto decisivo ad un predefinito componente dell’organo amministrativo sotto condizione sospensiva della parità di voti accertata in applicazione del criterio una testa un voto.

All’obiezione che il *casting vote* avrebbe un tallone d’Achille, ossia potrebbe non funzionare se il presidente (o l’amministratore con voto prevalente) si astiene dal votare quando il suo voto risulterebbe decisivo, si può controdedurre che solo in caso di voto paritetico può entrare in gioco il *casting vote* e nulla vieta di prevedere che, in caso di mancato esercizio del voto o di astensione del titolare del *casting vote*, lo stesso diritto passi ad altro componente del consiglio precedentemente individuato o che non vengono computati nel *quorum* deliberativo i voti di coloro che si astengono volontariamente¹³⁰, facendo così prevalere il gruppo opposto a quello che ha indicato il consigliere titolare del voto determinante.

La prassi conosce altre soluzioni atte a salvaguardare la pariteticità delle partecipazioni come il c.d. “*rotating/alternating casting vote*” col quale il potere decisionale spetta in via alternativa ora all’uno ora all’altro amministratore/socio che si succedono in una ideale staffetta per periodi di tempo successivi nel diritto di *casting vote*¹³¹.

Più coerente è il c.d. “*independent tie-breaking vote*”: la clausola è simile alla precedente con la differenza che il voto prevalente viene attribuito, in caso di situazione di stallo, ad un amministratore indipendente¹³².

¹²⁹Trib. Bologna 26.4.95, *Briglia Sciolta srl* ricorso 1055/1995, in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna 1995, *Società*, 1995, p. 1225; Trib. Bologna 22.4.96, *Fly Blue srl*, ricorso 2466/1996 in Rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Bologna, *Società*, 8, 1997.

¹³⁰Spiotta M., L’esercizio del diritto di voto nel CDA, *Società e contratti, bilancio e revisione*, 2018, n. 9, 11.

¹³¹Giannatiempo L., *Abus d’egalité* del socio assenteista e c.d. deadlock, Banca, borsa, titoli di cred., 2023, I, 942; Schmolke S., *joint Venture. Vertrags- und gesellschaftsrechtliche gestaltungsmöglichkeiten*, in A.a.V.v., *Gesellschafts- und kapitalmarktrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, Tübingen, 2014, 122.

¹³²Renna L. “Compravendita di partecipazioni sociali”, Zanichelli, 2015, p. 322.

Verificato che comunque il c.d. *casting vote* “generale” ha ottenuto un riconoscimento significativo non si potrà che convenire sulla legittimità e opportunità di tale istituto al fine di impedire il generarsi di una soluzione di *deadlock* nel caso di specifici e limitati *trigger event*.

Infatti, l’eccezionalità delle ipotesi in cui si può innescare il *casting vote* impedisce il configurarsi di detto istituto come regola statutaria generale e permanente, visto che lo stesso si attiverebbe solo in presenza di una situazione di stallo ben accuratamente identificata nei patti sociali, anche in relazione a materie definite. Cadrebbe anche di conseguenza l’obiezione che l’altro amministratore (quello privo di *casting vote*) finirebbe per ricoprire solo una funzione consultiva e di controllo e non decisoria.

12. Stallo nelle decisioni degli amministratori. L’amministratore delegato alla soluzione dello stallo (a.d. on/off)

Una variante all’ipotesi di cui sopra è quella di individuare uno o più amministratori delegati che nei casi di stallo (o in certi casi di stallo) siano investiti del potere di decidere su particolari questioni operative (che non rientrino ovviamente nelle materie rimesse alla competenza esclusiva del consiglio ai sensi dell’art. 2381 co. 4 c.c.). Si può qui prevedere che in caso di stallo su una certa materia (oggettivamente accertato secondo le regole dettate nello statuto) un determinato consigliere assuma la qualifica di amministratore delegato con potere di assumere le decisioni relative¹³³.

La disciplina statutaria dovrà in questo caso essere particolarmente precisa nella spa ed occorrerà che (ai sensi dell’art. 2381 c.c.) la nomina del delegato “eventuale” sia effettuata nella prima riunione del Consiglio di amministrazione per il quale costituirebbe un atto dovuto a norma di statuto¹³⁴.

L’incarico sarebbe condizionato al verificarsi della situazione di stallo, come oggettivamente accertata con una dichiarazione del presidente o, meglio, verbalizzata nella riunione del consiglio infruttuosa che faccia scattare la procedura prevista. Una volta accertata la situazione di stallo l’amministratore delegato diverrà operativo e potrà procedere alla decisione relativa. Naturalmente il consiglio potrebbe sempre ri-avocare a sé la decisione qualora superi lo stallo/contrasto al proprio interno risolvendo quindi la fase di crisi decisionale.

La dottrina ha ipotizzato anche la predisposizione di una clausola statutaria di nomina il c.d. “amministratore delegato anti stallo” “ciclicamente operante” che operi a rotazione nel tempo,

¹³³ Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*, edito Eutekne, Torino, 2024, 143.

¹³⁴ Motivazione alla massima Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato 72.

attraverso l'utilizzazione del termine iniziale e finale, così disinnescando in origine la possibilità che si realizzi lo stallo, ma garantendo equità nella soluzione in quanto...la definizione delle materie considerate più delicate ed oggetto della regola in questione, è di appannaggio, a rotazione ora degli uni e ora degli altri¹³⁵.

13. Soluzioni dello stallo esterne all'organo consigliare- La rimessione della decisione ai soci c.d "provocatio ad populum"

Nell'ambito dei rimedi per ovviare allo stallo decisionale consigliare sono contemplati i c.d. rimedi esterni all'organo stallato, costituiti nella sola s.r.l. dalla allocazione altrove del potere decisionale.

In altre parole, il potere decisionale, inibito nel Consiglio di amministrazione dallo stallo, verrebbe trasferito dagli amministratori ai soci¹³⁶.

La clausola statutaria potrebbe al riguardo prevedere un automatismo della riallocazione del potere che addirittura esime dall'iniziativa di un amministratore o di tanti soci che raggiungano la soglia dimensionale prevista dall'art. 2479 co. 1 c.c., o, la diversa soglia che in deroga a tale disposizione lo statuto dovesse prevedere, e, potrebbe anche fondare il potere decisionale di un singolo socio mediante riconoscimento di un diritto particolare sull'amministrazione subordinato al riscontro dello stallo.

Resta inteso che anche se la decisione viene adottata dai soci, resta imprescindibile che siano gli amministratori a darvi esecuzione. In altre parole se in forza della clausola antistallo la decisione gestoria che registra la contrapposizione paralizzante degli amministratori viene adottata dai soci, l'esecuzione della decisione spetta pur sempre agli amministratori sia che questa avvenga all'esterno dell'organizzazione d'impresa societaria, mediante atti giuridici compiuti con terzi; sia che avvenga all'interno di quella organizzazione mediante disposizioni e comportamenti nei confronti di chi ne faccia parte (dipendenti, collaboratori, strutture ecc.). Riassumendo, in questi casi l'unico organo che

¹³⁵Cirianni F. "Il voto determinante e le clausole di sblocco nel Consiglio di amministrazione", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 6, 2023, p. 8.

¹³⁶Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*, edito Eutekne, Torino, 2024, 145.

ha il potere di decidere sul punto è la collettività dei soci, con implicito temporaneo esautoramento dell'organo amministrativo in ordine alla materia de qua¹³⁷

Ciò che rileva è che l'intervento di chi è deputato all'amministrazione non può essere eluso, ma tuttavia, secondo la dottrina, "non è necessario che vi prendano parte tutti i componenti dell'organo o la maggioranza degli stessi"¹³⁸.

14. Diritti particolari nella srl quale rimedio allo stallo nel CdA

Nella srl i diritti particolari previsti dal comma 3 dell'art. 2468 c.c. sono, come noto, uno strumento utilissimo per conformare la struttura societaria alla volontà dei soci anche allo scopo di risolvere situazioni di stallo dell'organo amministrativo¹³⁹. Si pensi a un diritto particolare, che attribuisca a un

¹³⁷ Cian M., Le competenze decisorie dei soci, in A.a.V.v., Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da Ibba C. – Marasà, G., Padova, 2009, Vol. IV, 23; Cirianni F. "Il voto determinante e le clausole di sblocco nel Consiglio di amministrazione", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 6, 2023, p. 14; Zanarone G., Della società a responsabilità limitata, Milano, 2010, Vol. II, 1255.

¹³⁸ Rescio G. "Stalli decisionali e roulette russa", in AA.VV. "Patrimonio sociale e governo dell'impresa", a cura di Rescio G., Speranzin M., Giappichelli, 2020, p. 357.

¹³⁹Per un elenco completo delle varie articolazioni di diritti particolari si rinvia a Guglielmo R., Silva M. "I diritti particolari del socio - Ambito oggettivo di applicazione e fattispecie", Studio di impresa n. 242-2011/I, approvato dalla Commissione studi di impresa in data 17.11.2011, reperibile sul sito www.notariato.it. In tema di diritti particolari dei soci e diritto di voto: Guglielmo R. "Diritti particolari dei soci e voto non proporzionale", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 9, 2016, p. 17; Abete L. "I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili", *Società*, 2006, p. 298; Bellezza E. "Diritti particolari del socio: i diritti amministrativi, in S.r.l.: pratica, casi e crisi", *I quaderni della fondazione italiana per il notariato*, Il sole 24 ore, 2009, p. 31; Bertini L.M. "Il voto più che proporzionale nelle spa e nelle srl: profili operativi", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 9, 2018, p. 33; Butturini P. "I diritti particolari dei soci: profili generali", in AA.VV. "La governance delle società a responsabilità limitata", a cura di Pederzini E., Guidotti R., Cedam, 2018, p. 104; Cagnasso O. "Società a responsabilità limitata e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione", in AA.VV. "Commentario delle società" a cura di Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., Zanichelli, 6, 2008, p. 6; Cavanna M. "Partecipazione e diritti particolari dei soci", in AA.VV. "Le nuove s.r.l.", a cura di Sarale M., Zanichelli, 2008, p. 157; Daccò A. "Diritti particolari e recesso dalla srl", Giuffrè, 2013, p. 1 ss.; Lupetti M.C. "Deroga al criterio di proporzionalità tra partecipazione sociale e diritto di voto nelle s.r.l. tra vecchio e nuovo diritto societario", *Riv. not.*, 2004, p. 1551; Maltoni M. "La partecipazione sociale", in AA.VV. "La riforma della società a responsabilità limitata", IPSOA, 2007, p. 216; Nagar M. "Il delicato rapporto tra modifica dei particolari diritti e recesso del socio", *Corr. giur.*, 2017, p. 676; Notari M. "Diritti particolari dei soci e categorie speciali di partecipazioni", in AA.VV. "La nuova s.r.l. Colà dove si puote", analisi giuridica dell'economia, Mulino, 2004, p. 325; Paolini A., Ruotolo A. "S.r.l. e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione", Quesito di impresa n. 105-2015, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato; Pasquariello C. "I diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società e le categorie di quote", in AA.VV. "La governance delle società a responsabilità limitata", a cura di Pederzini E., Guidotti R., Cedam, 2018, p. 165; Rossi M. "Appunti in tema di particolari diritti dei soci di s.r.l.", *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 480; Santagata R. "I diritti particolari dei soci", in AA.VV. "S.r.l. Commentario in onore di G.B. Portale", a cura di Dolmetta e Presti, Giuffrè, 2011, p. 284; Santus A., De Marchi G. "Sui particolari diritti del socio nella nuova srl", *Riv. not.*, 2004, p. 92.

socio (fondatore, capofamiglia, professionista di riferimento cui sia stata attribuita anche una minima partecipazione a questo solo scopo) il potere di decidere (indipendentemente dalla percentuale vantata nel capitale sociale) sulle materie oggetto di stallo. Si tratterebbe di un diritto il cui esercizio è condizionato al verificarsi di una situazione di stallo oggettivamente accertata secondo precise regole statutarie, che attribuisce al socio così individuato il ruolo di decisore ultimo¹⁴⁰.

15. Soluzioni dello stallo esterne all'organo consigliare. La clausola statutaria di cui all'art. 838-quinquies c.p.c. già art. 37 co. 1 del DLgs. 17.1.2003, n. 5 (ora abrogato). Cenni

Con la riforma del diritto societario del 2003 il Legislatore ha introdotto, attraverso il d. lgs. n. 5, l'art. 37 rubricato "Risoluzione di contrasti sulla gestione di società", con lo scopo di fornire uno strumento utile alla soluzione a questo problema, in particolare per le società di persone e per le società a responsabilità limitata¹⁴¹. In attuazione della legge delega n. 206/2021, che imponeva il trasferimento delle disposizioni in materia di arbitrato societario all'interno del codice di rito, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto un nuovo Capo VI-*bis* nell'ambito del Titolo VIII del libro IV del c.p.c.¹⁴².

In tale nuovo capo trovano collocazione le disposizioni originariamente contenute negli artt. 34-37 del D. lgs. n.5/2003, che divengono ora, rispettivamente gli art. 838-*bis*, 838-*ter*, 838-*quater* e 838-*quinquies* c.p.c. Detto trasferimento ha comportato la definitiva abrogazione del decreto legislativo

¹⁴⁰Cirianni F. "Il voto determinante e le clausole di sblocco nel Consiglio di amministrazione", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 6, 2023, p. 15; Mirone A., Il consiglio di amministrazione: disciplina legale e autonomia statutaria, in *S.r.l.*, Commentario a cura di Dolmetta A.A., Presti G., Giuffrè, 2011, p. 548; Mosco G., in *Società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba C. e Marasà G., Milano, 2020, Vol. II, 1671.

¹⁴¹Busi C.A., *Società di capitali con partecipazioni paritetiche e stallo decisionale*, edito Eutekne, Torino, 2024, 148.

¹⁴² È stato pubblicato nella *G.U.* 17.10.2022 n. 243 il DLgs. 10.10.2022 n. 149 che con riguardo al diritto societario all'art. 3 co. 55 prevede la trasposizione delle norme relative all'arbitrato societario (contenute nel DLgs. 5/2003) all'interno del codice di procedura civile. Si è quindi provveduto a inserire nel titolo VII del codice un apposito capo VI-*bis* e a rinumerare gli originari artt. 34, 35, 36 e 37 del DLgs. 17.1.2003 n. 5, che ora diventano rispettivamente gli artt. 838-*bis*, 838-*ter*, 838-*quater* e 838-*quinquies* c.p.c. Sul tema: Boggio L., *L'arbitrato societario (e l'arbitrato economico) nel Codice riformato*, *Giur. arb.*, 2023, 153; Merone A., *Arbitrato societario (artt. 828-bis, 838-ter, 838-quater, 838-quinquies c.p.c.)*, in A.a.V.v., *La riforma Cartabia del processo civile*, Commentario al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Taschini R., Pisa, 2023, 1260; Mosco G.D. – Lopreiato S., *L'arbitrato societario nella legge Cartabia*, *Giur. Comm.*, 2023, I, 735.

sul processo societario. La disposizione legislativa che qui interessa è l'art. 838-*quinquies*, che riproduce testualmente il previgente art. 37 del D. lgs. 5/2003¹⁴³.

Disciplinando il deferimento a terzi dei contrasti concernenti le decisioni gestorie, la norma fornisce all'autonomia privata uno strumento per risolvere le situazioni di *impasse* gestionale che, altrimenti, comporterebbero una paralisi dell'operatività della società¹⁴⁴. Dunque, le clausole in argomento rappresentano un evoluto presidio antistallo non di tipo assembleare ma gestorio, in quanto funzionali a risolvere le situazioni di *deadlock* causate dalle divergenze tra i soggetti cui è attribuito il potere di amministrare la società¹⁴⁵. Lo strumento non prevede la devoluzione ai soci della soluzione del contrasto e così facendo evita che, in presenza di contrasto tra amministratori espressione di soci paritetici, lo stallo nell'organo di gestione si possa riprodurre nell'organo assembleare, scegliendo, invece, che il contrasto sia risolto da parte di "terzi". Si può pertanto condividere l'affermazione che la *ratio* dell'istituto non sia tanto quella di prevenire l'insorgenza di una lite, ma di evitare che, qualora la protratta incapacità dell'organo amministrativo di assumere una determinata decisione determini l'*impasse* gestionale, gli amministratori possano dirimere il contrasto devolvendo la risoluzione della situazione di stallo a un terzo e evitando, in tal modo, lo smembramento dell'impresa comune¹⁴⁶.

143 Per comodità di lettura si riporta il testo vigente dell'art. 838-*quinquies* c.p.c. - **Risoluzione di contrasti sulla gestione di società.**

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. 2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite. 3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. 4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.

¹⁴⁴La dottrina ha inteso che la locuzione "contrastati tra coloro che hanno il potere di amministrazione" debba essere interpretata come tutte quelle situazioni in cui i dissidi insanabili tra gli amministratori conducono ad una paralisi della funzione amministrativa. Particolarmente significativa è la posizione di Spada P. "L'amministrazione arbitrata", in AA.VV. "Il nuovo diritto delle società", *Liber amicorum* Gian Franco Campobasso, UTET, 2006, I, p. 257, il quale osserva che questa fattispecie rappresenta una "*deadlock breaking clause*". In tal senso anche: Corsini F., *Risoluzione di contrasti sulla gestione di società*, in *Il nuovo processo societario*, diretto da Chiarloni S., Bologna, 2008, 1258; Ruotolo A. "La risoluzione dei contrasti nella gestione delle società", *Studi e Materiali. Quaderni del Consiglio nazionale del notariato*, Milano, 2005, p. 1296.

¹⁴⁵Compagnoni E., *Le clausole di risoluzione dei contrasti sulla gestione di società nel sistema di governance delle s.r.l.*, *Riv. dir. comm.*, 2025, I, 488.

¹⁴⁶Guidotti R. – Raffaelli G., *la risoluzione dei contrasti sulla gestione nella s.r.l. (dopo l'entrata in vigore del codice della crisi)*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 15 agosto 2022, 19, nota 9; Pisani L. "Modelli di amministrazione delle società di persone ed arbitraggio gestionale", in AA.VV. "Amministrazione e controllo nel diritto delle società", *Liber amicorum* Antonio Piras, Giappichelli, 2010, p. 307; Carraro G. "L'arbitratore economico come gestione sostitutiva", *Riv. soc.*, 2020, p. 786.

L'istituto, essendo di particolare rilevanza richiede un approfondimento *ad hoc* che sarà pertanto oggetto di un ulteriore studio ad esso dedicato.

16. Conclusioni

Come emerso dalla precedente trattazione lo stallo nelle decisioni gestorie può essere affrontato nei patti sociali con tecniche di intensità crescente operanti innanzitutto all'interno e poi all'esterno dell'organo gestorio. Si tratta, quindi, di strumenti che richiedono un'apposita previsione statutaria di natura strettamente organizzativa.

Nell'ambito dei più efficaci rimedi interni all'organo vanno considerate le clausole che risolvono lo stallo mediante l'attribuzione di un voto prevalente (c.d. *casting vote*, "amministratore delegato on/off"¹⁴⁷). Nell'ambito dei rimedi esterni all'organo vanno considerate quelle clausole che permettono di rimediare allo stallo dell'organo amministrativo o agendo sulla relativa composizione, costituzione dei componenti (es. clausola *simul stabunt simul cadent*, o clausola "two to hire, one to fire"), o allocando altrove il potere decisionale (clausola ex art. 838-quinquies, c.p.c.¹⁴⁸, *provocatio ad populum*" ex art. 2479, primo comma, c.c.¹⁴⁹). In tale ultima ipotesi, resta acquisito che anche se la decisione gestoria che registra la contrapposizione paralizzante degli amministratori viene adottata dai soci o dal terzo designato in statuto, l'esecuzione della decisione spetta pur sempre agli amministratori. Ciò sia che questa avvenga all'esterno dell'organizzazione dell'impresa sociale, mediante atti giuridici compiuti da/con i terzi, sia che avvenga all'interno di quella organizzazione (decisione deferita ai soci o ad un singolo socio quale diritto particolare).

Come precedentemente riportato lo stallo decisionale (c.d. *deadlock*) non è una situazione riferibile solo ed esclusivamente all'organo assembleare ma alla società nel suo complesso. L'individuazione dello stallo nell'organo amministrativo pluripersonale richiede un giudizio prognostico sulla base del quale si dovrà accertare se il dissidio tra amministratori sia insanabile, ricollegabile a fattori interni alla società ed in grado di paralizzare l'organo in via definitiva con una disfunzione cronica e

¹⁴⁷ Su questa ipotesi si veda la Massima n. 72 del Consiglio notarile dei distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

¹⁴⁸ Sul tema recentemente: Mosco G.D., Funzione amministrativa e sistemi di amministrazione, in A.a.v.v., Le società a responsabilità limitata, a cura di Ibba C. – Marasà G., Milano, 2020, Vol. II, 1679.

¹⁴⁹ Sul tema recentemente: Santaga6ta R., Assetti organizzativi adeguati e diritti particolari di ingerenza gestoria dei soci, Riv. soc., 2020, 1465; Cagnasso O., Socio gestore e sue responsabilità, in A.a.v.v., Trattato delle società, a cura di donativi V., Torino, 2022, Vol. III, 639; Mazza G.A., La riforma della crisi d'impresa mette in crisi i diritti dei soci in materia di gestione, Riv. dott. Comm., 2019, 496

prolungata, tale da non consentire l'adozione di decisioni essenziali. Detti indici è opportuno che vengano definiti in maniera chiara attraverso una clausola statutaria che espliciti dettagliatamente i presupposti per l'identificazione dello stallo¹⁵⁰. Sembrano da evitare nozioni di stallo gestorio "generiche" o presupposti desumibili da elencazioni non esaustive fatta a mero titolo esemplificativo, ciò al fine di garantire l'attivazione degli strumenti giuridici antistallo statuari che risolveranno l'*impasse* decisionale e salveranno la società da un inevitabile scioglimento e conseguente liquidazione.

¹⁵⁰ V. Delaware Cod. Ann. Tit. 8, § 226 (a) (2) (2016) dove il *deadlock* riferito all'organo amministrativo viene definito come la situazione nella quale i consiglieri sono così divisi rispetto alla gestione che non è possibile assumere nessuna decisione e i soci sono incapaci di ricomporre a freno questa divisione.